Annus XXI - Vol. XXI 8 Iulii 1929 Num. 8

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

SUMMARIUM

Conventio inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Lusitanam, de dioecesi Meliaporensi, p. 337.

Acta Pii PP. XI: Motu proprio, p. 342.

Acta SS. Congregationum: *S. C. Consistorialis:* Provisio Ecclesiarum, p. 350 - *S. C. de Disciplina Sacramentorum:* Instructio ad Ordinarios et parochos Italiae, de matrimonio ad normam art. 34 Concordati, p. 351. Alligata, p. 363 - *S. C. Concilii:* Instructio ad Ordinarios Italiae, de administratione bonorum beneficialium et ecclesiasticorum ad normam Concordati, p. 384. Alligata, p. 399.

Acta Tribunalium: *S. Romana Rota:* Citatio edictalis. Kielcen. (Von Kucharski-Urbański), p. 438.

Diarium Romanae Curiae: Udienze solenni - S. Congregazione dei Riti: Congregazioni Preparatorie - Necrologio, pp. 439-440.

ROMAE

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS

M·DCCCC·XXIX

Directio: Palazzo della Cancelleria — Roma.

Administratio: Libreria Vaticana — Roma.

Pretium annuae subnotationis
Pro Italia, Lib. 20 — Extra Italiam, *L. it.* 35 —
Pretium unius fasciculi, Lib. 8 —

«Bis fere in mense (Commentarium) *prodibit ac quotiescumque vel necessitas vel utilitas id postulare videbitur»* (Ex *Commentarii Officialis* ratione die 29 Octobris 1908 edita).

INDEX HUIUS FASCICULI

(An. XXI, n. 8 - 8 Iulii 1929)

PAG.

Conventio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Lusitanam de dioecesi Meliaporensi, inita die *11 Aprilis 1929* 337

ACTA PII PP. XI

MOTU PROPRIO

I. *Decessor noster.* - De Pontificiorum Operum Missionalium coordinatione. - *24 Iunii 1929* 342

II. *Vix ad summi Pontificatus.* - Pontificium Opus «a S. Petro Apostolo» pro cleri indigenae institutione propriis et definitis statutis donatur. - *24 Iunii 1929* 345

ACTA SS. CONGREGATIONUM

S. CONGREGATIO CONSISTORIALIS

Provisio Ecclesiarum 350

S. CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Istruzione ai Rmi Ordinari d'Italia, e per essi ai parroci, circa l'esecuzione dell'art. 34 del Concordato stipulato l'11 Febbraio 1929 tra la S. Sede ed il Regno d'Italia, relativo alla celebrazione del matrimonio agli effetti civili, secondo pure il disposto della Legge 27 Maggio 1929, n. 847, sul matrimonio. - *1 Luglio 1929* . . . 351

S. CONGREGATIO CONCILII

Litterae circulares ad omnes Ordinarios Italiae de administratione bonorum beneficialium et ecclesiasticorum ad normam iuris canonici et pacti inter Apostolicam Sedem et Regnum Italiae Concordati. - *20 Iunii 1929* 384

ACTA TRIBUNALIUM

S. ROMANA ROTA

Citatio edictalis: *Kielcen.* - Nullitatis matrimonii (Von Kucharski-Urbański) - *11 Maii 1929* 438

DIARIUM ROMANAE CURIAE

III. Udienze solenni 439

II. S. Congregazione dei Riti: *Congregazioni Preparatorie* 440

III. Necrologio 440

Annus XXI - Vol. XXI 8 Iulii 1929 Num. 8

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

CONVENTIO

INTER SANCTAM SEDEM ET REMPUBLICAM LUSITANAM DE DIOECESI MELIAPORENSI

ACCORDO

FRA

LA SANTA SEDE E IL PORTOGALLO PER LA DIOCESI DI MELIAPOR

La Santa Sede e il Governo Portoghese, per eseguire quanto è disposto nell'Articolo IV° dell'Accordo stipulato il 15 Aprile 1928, e ratificato il 4 Maggio dello stesso anno, hanno nominato Plenipotenziari rispettivamente Sua Eminenza Revma il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato di Sua Santità; e Sua Eccellenza il Signor Dott. Augusto de Castro Sampaio Corte Real, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, i quali, sotto riserva di ratificazione, sono convenuti circa i seguenti punti per la definitiva sistemazione territoriale e giurisdizionale della diocesi di S. Tommaso di Meliapor nelle Indie Orientali.

ART. I.

La diocesi di San Tommaso di Meliapor consterà d'ora in poi soltanto di due distinti e separati terri-

ACORDO

ENTRE

A SANTA SÉ E PORTUGAL ÂCERCA DA DIOCESE DE MELIAPOR

A Santa Sé e o Governo Português, em cumprimento do disposto no artigo IV do acordo celebrado em 15 de Abril de 1928 e ratificado em 4 de Maio do mesmo ano, nomearam plenipotenciarios respetivamente Sua Eminencia Revma o Senhor Cardeal Pedro Gasparri, Secretario de Estado de Sua Santidade; e Sua Excelencia o Dr. Augusto de Castro Sampaio Corte Real, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, os quais, sob reserva de ratificaçâo, concordaram nos seguintes pontos para a definitiva regularizaçâo territorial e jurisdicional da diocese de S. Tomé de Meliapôr, nas Indias Orientaes.

ART. I.

A diocese de S. Tomé de Meliapôr será, de futuro, constituida somente por dois distintos e separados terri-

tori continui: quello di San Tomé e quello di Tanjore, ingranditi come è determinato negli articoli seguenti, e con esclusione di tutte le altre parrocchie sparse nei territori di altre diocesi.

ART. II.

Nella parte di Tanjore, il territorio continuo della diocesi di Meliapor viene esteso verso occidente, con l'aggiunta dei due *taluki* di Alangudi e di Tirumayam nello Stato di Pudukkottah appartenenti fin qui alla diocesi di Trichinopoly dalla quale vengono dismembrati.

Lo stesso territorio di Tanjore viene ingrandito nella sua parte settentrionale con l'aggiunta: *a*) della porzione del *taluk* di Nannilam che si trova a nord del fiume Vettar; *b*) del *taluk* di Mayavaram; *c*) del *taluk* di Shiyali, nonchè *d*) di quella parte del *taluk* di Chidambaram, nel distretto del South-Arcot, la quale si trova a sud del fiume Vallar: territori ora appartenenti alla diocesi di Kumbakonam, dalla quale vengono distaccati.

ART. III.

Nella parte di S. Tomé che si estende fino alla città di Madras, la diocesi di Meliapor viene ingrandita del territorio dell'Archidiocesi di Madras che civilmente fa parte del distretto di Chingleput e si trova a nord del fiume Palar e a sud del fiume Cooum restando così compresa nella diocesi di S. Tomé anche la parte della città di Madras posta a mezzogiorno di detto fiume Cooum, mentre, in compenso di detta cessione e a norma di quanto è stabilito nell'art. I di questo protocollo, le cinque parrocchie della diocesi di

torios continuos: o de S. Tomé e o de Tanjor, alargados como se determina nos artigos seguintes, e com exclusão de todas as outras paroquias espalhadas em territorios doutras dioceses.

ART. II.

Na parte de Tanjor, o territorio continuo da diocese de Meliapôr é alargado para o ocidente, com os dois *taluks* de Alangudi e de Tirumayam, no Estado de Pudukkottah, pertencentes até agora á diocese de Trichinopoly da qual são desanexados.

O mesmo territorio de Tanjor é alargado na sua parte setentrional *a*) com a parte do *taluk* de Nannilam que se encontra ao norte do rio Vettar; *b*) com o *taluk* de Mayavaram; *c*) com o *taluk* de Shiyali, e ainda *d*) com a parte do *taluk* de Chidambaram, no distrito do South-Arcot, que fica ao sul do rio Vallar: territorios que fazem atualmente parte da diocese de Kumbakonam, da qual são desanexados

ART. III.

Na parte de S. Tomé, que se estende até á cidade de Madrasta, a diocese de Meliapôr é alargada com o territorio da Arquidiocese de Madrasta que faz civilmente parte do districto de Chingleput e se encontra ao norte do rio Palar e ao sul do rio Cooum, ficando assim compreendida tambem na diocese de S. Tomé a parte da cidade de Madrasta, situada ao sul do referido rio Cooum. Em compensação, porém, desta cedência e em conformidade com o que se estabelece no art. 1° deste protocolo, as cinco paroquias da diocese de Me-

Meliapor sparse nella città di Madras a nord del fiume suddetto passano all'Archidiocesi di Madras stessa.

ART. IV.

Pertanto a norma del presente protocollo, le parrocchie sparse fuori dei due territori continui di Meliapor e che vengono unite ad altre diocesi sono le seguenti:

Awoor, Cocurnim, Dindigul, Madura, Malleiadipaty, Oriur, Nossa Senhora das Dores nella città di Trichinopoly e Muttupettah, che passano alla diocesi di Trichinopoly (la parrocchia di Venkatakulam resta a Meliapor con l'annessione del *taluk* di Alangudi).

Gurdalle, Manapad, Punnakail, Nossa Senhora das Dores de Tuticorin, e Vaippar, cedute alla diocesi di Tuticorin.

Boitakana, Bandel e Cinsurah, che passano all'Archidiocesi di Calcutta.

Nossa Senhora da Piedade nella città di Dacca, Hashnabad, Tesgong e Nagory, che sono unite alla diocesi di Dacca.

Shibpur che passa alla diocesi di Chittagong.

Assumpção, Coração de Jesus, S. Joâo, Refugio e Rayapuram, che passano all'Archidiocesi di Madras.

Quelle parrocchie poi che la diocesi di Meliapor riceve in compenso con il sopradescritto ingrandimento dei due territori contigui di Tanjore e S. Tomé sono le seguenti:

dalla diocesi di Trichinopoli: nel *taluk* di Alangudi, le parrocchie di Pudukkottai, Kottaikadu e la già nominata di Vekatakulam e, nel *taluk* di Tirumayam, la parrocchia di Samanasur;

liapôr, espalhadas na cidade de Madrasta, ao norte do referido rio, passam para a Arquidiocese de Madrasta.

ART. IV.

Em conformidade com o presente protocolo, as paroquias dispersas fóra dos dois territorios continuos de Meliapôr, anexados a outras dioceses, sâo as seguintes:

Awoor, Cocurnim, Dindigul, Madura, Malleiadipaty, Oriur, Nossa Senhora das Dores na cidade de Trichinopoly e Muttupettah, que passam para a diocese de Trichinopoly (a paroquia de Venkatakulam continua pertencendo a Meliapôr com a anexaçâo do *taluk* de Alangudi).

Gurdalle, Manapad, Punnakail, Nossa Senhora das Dores de Tuticorin e Vaippar, cedidas á diocese de Tuticorin.

Boitakana, Bandel e Cinsurah, que passam para a Arquidiocese de Calcutta.

Nossa Senhora da Piedade na cidade de Dacca, Hashnabad, Tesgong e Nagory, que sâo unidas á diocese de Dacca.

Shibpur que passa para a diocese de Chittagong.

Assumpçâo, Coraçâo de Jesus, S. Joâo, Refugio e Rayapuram, que passam para a Arquidiocese de Madrasta.

Em compensaçâo, as paroquias, que a diocese de Meliapôr recebe, com a ampliaçâo dos dois territorios continuos de Tanjor e S. Tomé, sâo as seguintes:

da diocese de Trichinopoly, no *taluk* de Alangudi, as paroquias de Pudukkottai, Kottaikadu e a já indicada de Venkatakulam e, no *taluk* de Tirumayam, a paroquia de Samanasur;

dalla diocesi di Kumbakonam: nel *taluk* di Nannilam; Perumpannayur, Molancoody e Karaiyur; nel *taluk* di Mayavaram: Mayavaram, Manday, Pillavadanday e Tranquebar; nel *taluk* di Shiyaly, la parrocchia di Erukoor e nel *taluk* di Chidambaram quella di Palayankottai;

dall'Archidiocesi di Madras: Purificazione e S. Teresa con due cappelle dentro la città di Madras; e Poonamallee, Pannur, Kilacherry, Sellampattida e Valaspuram, fuori della città.

ART. V.

In considerazione delle particolari condizioni della parrocchia di Nagory, il Vescovo di Dacca, sotto la cui giurisdizione viene a trovarsi la suddetta parrocchia, ne sceglierà il parroco tra i sacerdoti portoghesi della diocesi di San Tomaso di Meliapor.

ART. VI.

Il presente accordo si riferisce solamente alla giurisdizione episcopale, e non alla proprietà dei beni, dei tesori artistici, delle scuole, ecc., portoghesi, che continueranno ad essere proprietà degli enti ai quali attualmente appartengono.

ART. VII.

Tutte le disposizioni di precedenti documenti che fossero contrarie al presente protocollo s'intendono abrogate.

da diocese de Kumbakonam, no *taluk* de Nannilam: Perumpannayur, Molancoody e Karaiyur; no *taluk* de Mayavaram: Mayavaram, Manday, Pillavadanday e Tranquebar; no *taluk* de Shivaly: a paroquia de Erukoor e no *taluk* de Chidambaram a de Palayankottai;

da Arquidiocese de Madrasta: Purificaçâo e Santa Tereza com duas capelas dentro da cidade de Madrasta; e Poonamallee, Pannur, Kilacherry, Sellampattida e Valaspuram fóra da cidade.

ART. V.

Atendendo ás especiaes circunstancias da paroquia de Nagory, o Bispo de Dacca, a cuja jurisdicçâo fica pertencendo a dita paroquia, escolherá o respectivo paroco entre os sacerdotes portuguêses da diocese de S. Tomé de Meliapôr.

ART. VI.

O presente acordo refere-se unicamente á jurisdiçâo episcopal e nâo á propriedade dos bens, dos tesouros artisticos, das escolas, etc., portuguêses, que continuarâo a ser propriedade das entidades ás quaes atualmente pertencem.

ART. VII.

Consideram-se revogadas todas as disposiçôes de anteriores documentos contrárias ao presente protocolo.

Roma, undici Aprile mille novecento ventinove.

L. ✠ S.

PIETRO CARDINALE GASPARRI

L. ✠ S.

AUGUSTO DE CASTRO SAMPAIO CORTE REAL

Essendosi fra la Santa Sede e il Governo della Repubblica di Portogallo conchiuso, e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritto, il giorno undici Aprile del corrente anno un Concordato; oggi, 29 Giugno 1929, Sua Eminenza il Signor Cardinale PIETRO GASPARRI, *Segretario di Stato di Sua Santità, e Sua Eccellenza il Signor Dottor* AUGUSTO DE CASTRO SAMPAIO CORTE REAL, *Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Portogallo, riuniti nelle camere del Palazzo Apostolico del Vaticano, previa lettura dei rispettivi strumenti di ratifica, li hanno trovati pienamente conformi in tutti e singoli i loro articoli. In seguito di che, hanno entrambi proceduto allo scambio delle ratifiche medesime, ed in fede di tale Atto hanno sottoscritto di loro propria mano il presente processo verbale in doppio originale, apponendovi il sigillo delle loro armi.*

Roma, dal Palazzo Pontificio al Vaticano, il 29 Giugno 1929.

L. ✠ S. PIETRO CARDINALE GASPARRI.

L. ✠ S. AUGUSTO DE CASTRO SAMPAIO CORTE REAL.

ACTA PII PP. XI

MOTU PROPRIO

I

DE PONTIFICIORUM OPERUM MISSIONALIUM COORDINATIONE

PIUS PP. XI

Decessor Noster p. r. Benedictus XV in Encyclicis Litteris *Maximum illud*, die XXX mensis Novembris anno MDCCCCXIX datis, ubi fusius de variis rebus agebat quae ad exteras Missiones pertinent, ob magnas ipsarum necessitates, bonos omnes enixe hortatus est ut, pro facultate, eisdem opem ferrent, ac praeterea aiebat: « Quare illa praesertim quae in sacrarum Missionum commodum sunt instituta adiuvari catholicorum liberalitate cupimus. Primum est *Opus* quod appellatur *a Propagatione Fidei* pluries iam a decessoribus Nostris dilaudatum: ex quo ut vel maior fructuum optimorum ubertas exsistat in posterum, volumus sacrum Consilium christiano nomini propagando diligentissime curet. Maxime enim ex eo copiae suppetant oportet unde Missiones tum quae iam sunt conditae tum quae posthac condendae erunt, sustententur: confidimus autem non permissurum catholicum orbem ut, cum alii ad errores diffundendos abundent affluantque opibus, nostri, verum disseminantes, cum inopia luctentur. Alterum quod etiam vehementer omnibus commendamus est *Sanctae Infantiae Opus*, cuius est vigilare ut infidelium parvulis decedentibus baptismus ministretur, idque eo est commendabilius, quia pueri quoque nostri ipsum participare possunt... Nec vero praetermittendum est *Opus Sancti Petri*, ut aiunt, quo educationi atque institutioni cleri indigenae Missionum consulitur ».

Nos vero in Encyclicis litteris *Rerum Ecclesiae*, die XXVIII mensis Februarii anno MDCCCCXXVI datis, ipsum quidem praeclarum Missionum argumentum tractavimus, utpote quae, pro Apostolico munere, tantopere Nobis curae essent; ibique, de Pontificiis Operibus, quae diximus, disserentes, haec scribebamus: « ... *Operi a Fidei Propagatione*, aliorum quidem omnium, quae ad Sacras Missiones pertinent, sane principi... ea christianus populus liberalitate subveniat oportet, quae multiplicibus missionibus quae nunc sunt, quaeque iis deinceps accedent, necessitatibus omnino respondeat... Operi autem a Fidei Propagatione principi duo alia adiuncta sunt... quae

cum Apostolica Sedes fecerit sua, christifideles prae ceteris Operibus, quae peculiare aliquid sibi propositum habent, conrogata collatave stipe adiuvent ac sospitent alterum scilicet a Sancta Infantia, alterum a Petro Apostolo nuncupatum. Illius est... pueros nostros asciscere, qui peculium suum reponere assuescant praesertim infidelium infantibus, ubicumque eos proiici vel necari contingit, redimendis catholiceque educandis; huius vero et precibus et collecta pecunia efficere, ut delectos indigenas in Seminariis rite excoli et ad sacros Ordines evehi liceat, quo ipsorum tribules facilius, successu temporis, ad Christum traducantur vel in fide confirmentur ... Utrumque sane opus, quod recte subsidiarium operis principis appellari solet, ut Episcoporum sollertiae fel. rec. decessor Noster Benedictus XV... commendavit, ita Nos commendare non desinimus... »

Saepenumero equidem verbis scriptisque, occasione data, de Pontificiis his Operibus Missionalibus egimus, bonos omnes vehementer hortando ut eisdem subvenirent. Ac libet hic Nobis publice profiteri plurimos sane fuisse Episcopos hominesque ex utroque clero ac populo qui, ad missionaria haec studia excitanda, actuosissimam Nobis navarunt operam; de quo apostolatus ardore cum magna Deo grates solvamus, tum eos omnes debita ornamus laude qui tam largiter sollerterque hortamentis Communis Patris responderunt. Haec Nos considerantes, missionumque necessitates prae oculis habentes, opportunum esse ducimus, ad earundem incrementum, quasdam ferre normas ut Pontificia Opera Missionalia inter se coordinentur, quin vero in unum idemque coalescant; volumus enim ut unumquodque horum Operum sua iura suasque leges habeat, et iuxta proprium finem incrementa capiat. Ac fore confidimus ut eadem, hac ratione atque ordine constituta, eo caritatis spiritu fraternaque necessitudine succrescant, quibus inter se iungi oportet consociationes quae et *Pontificio* nomine gloriantur et propositum tam sanctum ac nobile communiter assequi contendunt.

Itaque Motu proprio ac de certa scientia et matura deliberatione Nostra haec exsequenda mandamus:

I. Secretarius generalis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, quemadmodum est Praeses generalis Pontificii Operis a Propagatione Fidei, ita Praeses Generalis esto *Pontificii Operis a Sancto Petro Apostolo* pro institutione cleri indigenae, sicut iam ab initio a Sacra Congregatione de Propaganda Fide statutum fuerat.

II. Secretarius generalis Pontificii Operis *a Propagatione Fidei* Consiliarius semper sit in Consilio generali Pontificii Operis a Sancto Petro Apostolo; itemque Secretarius generalis Pontificii Operis *a Sancto Petro Apostolo* iure Consiliarius esto in Consilio generali Pontificii Operis *a Propagatione Fidei.*

III. *Summum Consilium* (seu *Comitatus supremus*) constituatur Pontificiis Missionum Operibus regundis; quod quidem constabit Praeside Operum Pontificalium pro Missionibus, Secretariis generalibus ipsorum Operum unoque Consiliario singulorum Operum a Consilio eorundem electo.

IV. Comitatui huiusmodi Praeses Pontificalium Operum pro Missionibus praesideat; qui, prout res postulaverint, ipsum convocabit.

V. Comitatus huius erit omnia providere ut unumquodque Opus ordinatim fructuoseque propriam actionem explicare valeat, atque difficultates, si quae inter diversa Opera obortae fuerint, componere.

VI. In diversis nationibus Director Nationalis Operis *a Propagatione Fidei* esto pariter Director Nationalis Operis *a Sancto Petro Apostolo* (ubicumque idem exsistit).

VII. Item in diversis nationibus Secretarius Nationalis Operis *a Propagatione Fidei* iure Consiliarius esto in Consilio Operis *a Sancto Petro Apostolo;* et Secretarius Operis *a Sancto Petro Apostolo* iure Consiliarius esto Operis *a Propagatione Fidei.*

VIII. In diversis nationibus *Comitatus* sit *nationalis* pro Pontificiis Missionum Operibus, qui quidem constabit Directore Nationali Pontificalium Operum pro Missionibus, quae sint in natione, Secretariis nationalibus eorundem Operum, unoque Consiliario singulorum Operum a Consilio nationali ipsorum Operum electo.

IX. Comitatus huius, cui praeerit Director Nationalis Pontificalium Operum, munus erit in unaquaque natione ea curare quae ad commune bonum pertinent ipsorum Operum, intra Nationis limites exsistentium; itemque difficultates, quae inter diversa Opera in natione exsistentia fortasse occurrerint, dirimere.

X. Diversorum Pontificalium Operum pro Missionibus unum sit *Commentarium generale*, atque unum in Nationibus singulis *Commentarium nationale.* Ut autem a lectoribus nihil desideretur de operibus quae utcumque ad Missiones pertinent, opportuna ac certa spatia reservabuntur pro Operibus *a Propagatione Fidei*, *a Sancto Petro Apostolo* et *a Sancta Infantia.* Aliae publicationes (praeter Commentaria quae diximus) fiant ob peculiares atque non communes rationes, a Comitatu seu Generali seu Nationali probandas. *Commentarium generale* praeviae Sacrae Congregationis de Propaganda Fide censurae submittatur.

Volumus ut in posterum – quod ceteroqui vel olim fuit – Pontificia Opera Missionalia Sacrae Congregationi de Propaganda Fide subsint, cuius quidem tam magna ea sunt adiumenta. Munus igitur sit Sacrae huius Congregationis praecipuam quandam curam de Pontificiis his Operibus habere

diligenterque eorundem progressui invigilare; de quo Nobis statis temporibus, vel quoties peculiaris aliqua ratio id postulaverit, referatur.

In tanto hoc studio atque sollicitudine, quibus Nos Pontificia Missionum Opera provehere contendimus, agnoscat optimus quisque quantopere Nobis intersit ut ea cotidie magis, ad tot animarum salutem, vigeant ac floreant, quamque grato animo eos omnes prosequamur qui quoquo modo eadem iuvant; imprimisque sollertes Episcopos eosque ex utroque clero homines, qui vel in Operum Consiliis vel concionando alacriterque allaborando, Nobis dant operam in regno Christi per terrarum orbem universum feliciter amplificando.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris statuta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXIV mensis Iunii, in festo Sancti Ioannis Baptistae, anno MDCCCCXXIX, Pontificatus Nostri octavo.

PIUS PP. XI

II

PONTIFICIUM OPUS «A S. PETRO APOSTOLO» PRO CLERI INDIGENAE INSTITUTIONE PROPRIIS ET DEFINITIS STATUTIS DONATUR.

PIUS PP. XI

Vix ad summi Pontificatus cathedram evecti, peculiari quodam favore ac studio Pontificia illa instituta prosecuti sumus, quorum est catholicas Missiones omni ope provehere, scilicet *Pium Opus a propagatione Fidei*, quod quidem primum hoc in genere locum obtinet, itemque *Opus a S. Infantia* atque *Opus a S. Petro Apostolo*, quae omnia opportunam Nobis sollertemque navant operam, ut Iesu Christi Regnum usquequaque feliciter proferamus.

Opus a S. Petro Apostolo, de quo hic agitur, suum duxit initium, ut norunt omnes, a piissimis quibusdam gallicis feminis, Stephania Cottin-Bigard eiusque filia Ioanna, quae cum percuperent, pro summo, quo flagrabant, religionis studio, sacris missionalium expeditionibus auxilio esse, in eam mentem venerunt ut ad clerum indigenam fovendum riteque informandum et suas ipsarum preces opesque pro viribus conferrent, et a quam plurimis potuissent, constituta in hanc rem sodalitate, quaerere contenderent.

At cum anno MDCCCCIII pia, quam memoravimus, femina Stephania Cottin-Bigard e vita cessisset, eius filia Ioanna, quae infirma laborabat valetu-

dine, inceptum Opus religiosae feminae Mariae a Passione – ad sacrum baptismatis fontem Helenae de Chappotin – et Sororum Congregationi ab ea conditae, *Franciscalium* scilicet *Missionalium* a Maria Virgine, concredidit ac commendavit. Quae religiosae feminae, cum rem sibi concreditam omni contentione provexissent, tum anno MDCCCCXX a Sacra Congregatione Fidei propagandae enixis precibus petierunt ut pium hoc Opus ac propriae quibus regeretur leges ab Apostolica Sede legitime probarentur.

Iamvero fieri non potuit quin eiusmodi petitiones benigne admitterentur; etenim, cum Emi Patres eius Sacrae Congregationis rem propositam, sibi a proximo decessore Nostro f. r. Benedicto XV delatam, rite perpendissent suffragioque muniissent suo, Pontifex iussit decretum ferri, quo Opus eiusmodi ea lege probaretur ut, ab eodem Sacro Consilio fidei propagandae penderet.

Verum, antequam perutili huic Operi definitae ac perpetuae tribuerentur leges, opportunum visum est quasdam normas constituere, quibus idem ad tempus regeretur, hoc quidem consilio ac spe certa, fore ut rerum usus coeptique incrementa quid in posterum aptius decernendum esset edocerent.

Itaque factum est ut ab Apostolica Sede recognitum ac legitime probatum itemque a proximo Decessore Nostro et a Nobis paternae semper benevolentiae significationibus cumulatum, Opus a S. Petro Apostolo inde ab anno MDCCCCXX laetiores in dies fructus caperet, cum christifideles opportune excitando ut, impensis Deo precibus admotis, clerum indigenam numero et virtute praestantem a pastorum Principe impetrarent, tum corrogata stipe id efficiendo, ut iis omnibus qui ex ethnicis nationibus in sortem Domini vocati essent, ad sanctissimum eiusmodi propositum assequendum nihil omnino deesset. Qua in succrescente feliciter bonorum fructuum segete, manifestum omnino cernimus ac miramur providentissimi Dei auxilium, quod videtur, deprecando, uberius conciliasse sanctissima illa virgo Theresia ab Infante Iesu, quam Nosmet ipsi caelestem eidem Operi a S. Petro Apostolo patronam delegimus atque attribuimus.

Placet vero hoc loco merita eos honestare laude, qui Institutum usque adhuc actuosa cuiusque sua alacritate fovere non desierunt; ac nominatim debitas ex animo grates agere tum sororibus e Congregatione Franciscalium Missionalium a Maria Virgine, tum viro desideratissimo Iulio Tiberghien, Archiepiscopo Tit. Nicaeno, qui generoso ut erat animo, nec laboribus parsit, nec privatis sumptibus, ut rem modis omnibus proveheret, tum denique religioso viro e C. SS. R. Iosepho Drehmans, qui, cum prima Instituti huius aetate Secretarii generalis munere fungeretur, in huiusmodi coepto operose elaboravit.

Quod est reliquum, quemadmodum die III mensis Maii, anno MDCCCCXXII, pio Operi a propagatione fidei regundo peculiaria tribuimus instituta ac leges, ita in praesens Operi a S. Petro Apostolo, Nobis quidem carissimo, quod iam firmiorem veluti aetatem attigisse laetamur, ut in posterum et paternae voluntati Nostrae et catholicarum Missionum exspectationi magis magisque respondere queat, propria item instituta ac leges decernimus ac definimus, quibus quidem, ut fore omnino confidimus, maiora profecto in dies capiet incrementa. Itaque re mature perpensa, de apostolicae potestatis plenitudine, motu proprio et certa scientia, haec statuimus ac sancimus:

I. Pontificium Opus a S. Petro Apostolo, ex ipsa natura sua eo spectare oportet, ut Sacrae Congregationi Fidei propagandae adiumento sit, in clero indigena rite sancteque instituendo ac praesertim in Seminariis maioribus vel minoribus excitandis, ubicumque rerum adiuncta id postulare videntur.

II. A christifidelibus preces piaque opera eo consilio postulet, ut caelestis pastorum Princeps quam plurimos velit ex ethnicis nationibus iuvenes bene animatos superno quodam instinctu ad sacerdotium vocare, itemque velit quos sua aspirante gratia ad huiusmodi inceptum sanctissimum allexerit, iidem scientia ac virtute praestantes omnino evadant.

III. Postulet praeterea a fidelibus ut suam quisque opem pro viribus conferant, sive certam quotannis donando pecuniae vim, sive stipem in populo corrogando, sive aliquem e Seminarii alumnis, ut aiunt, adoptando, sive denique annuum reditum, vulgo *borsa di studio*, constituendo, quo unus saltem e sacris hisce levitis sustentari atque educari perpetuo possit.

IV. Sedem principem Romae habeat in aedibus Sacrae Congregationis Fidei propagandae, a cuius quidem auctoritate ut diximus, omnino pendeat.

V. Operi praesideat universo Secretarius generalis Sacrae Congregationis Fidei propagandae, qui, sicuti ad munus moderandi Operis a propagatione fidei, ita ad hoc pariter munus expresse a Summo Pontifice eligitur, quique Opus de consensu Emi Praefecti eiusdem Sacrae Congregationis regat, sessionibus Consilii generalis praesit, eiusque deliberationes ad opportunum exitum dirigat.

VI. Opus praeterea moderetur Consilium generale Romae constitutum, quod praeterquam ex Praeside generali, constet ex viris consiliariis, qui a Sacra Congregatione Fidei propagandae ad quinquennium eligantur inter sacerdotes e variis nationibus Romae degentes, in quibus pium hoc opus iam vigeat.

VII. Si quis ex Consiliariis ad episcopalem ordinem vel ad romanae purpurae dignitatem evehatur, hoc ipso a Consiliarii munere cesset.

VIII. In hoc praecipue, uti peculiare munus suum, Consilium generale studiose incumbat: scilicet ut opes ac subsidia, quaecumque ad Pontifi-

cium Opus pertinent, – exempli gratia stips corrogata, alumnorum missionalium adoptiones ac reditus (vulgo *borse di studio*) ad ecclesiasticam eorum institutionem perficiendam – aequabiliter distribuantur. Curet praeterea ut Opus in singulis nationibus maiora quotidie incrementa capiat.

IX. Consilii generalis pariter esto peculiaria instituta ac leges Consiliorum Nationalium, ut aiunt, excutere ac probare, rationes ab iisdem quotannis redditas perpendere et regesta recognoscere.

X. Consilium generale singulis mensibus in unum conveniat, ut pecunia resque aliae a fidelibus oblatae aequabiliter distribuantur, eaque – probante quidem Sacra Congregatione Fidei propagandae – ad quos spectant accurate mittantur. Penes Praesidem ius esto Consilium generale convocandi.

XI. Consilium generale id decernat ac statuat, quod maiori parti Consiliariorum placuerit. Decreta vero, quae de rebus maioris momenti ferri contingat, Sacrae Congregationi Fidei propagandae et per eandem Summo Pontifici probanda subiiciantur.

XII. Quotannis, cum moderatores nationales Pont. Operum Missionalium Romae simul adsunt, in communem coetum conveniant, ut una cum Praeside ac Consiliariis Operis a Sancto Petro Apostolo in hac alma Urbe degentibus, ea, quae ad idem Opus pertinent, opportune pertractent.

XIII. Omnes Missiones Sacrae Congregationi Fidei propagandae subiectae, prout eorum necessitates postulant, a Pontificio Opere a Sancto Petro Apostolo pro viribus iuvandae sunt.

XIV. Pontificium Opus a S. Petro Apostolo Secretarium habeat generalem, qui, proponente quidem Consilio generali, a Sacra Congregatione Fidei propagandae eligatur, eiusque ad nutum suo munere fungatur. Secretario generali certum quoddam statuatur ac tribuatur honorarium.

XV. Secretarii generalis officium esto, Praeside generali probante, ea omnia curare, quae ad ordinariam Operis administrationem pertinent.

XVI. Idem, Consilii mandata diligenter exsequendo, res ordinet atque disponat in generalibus coetibus agendas; in coetibus tamen Consilii Generalis suffragii tantum *consultivi* ius habeat.

XVII. Omnibus officialibus inferioribus a Consilio generali, prout res postulat, delectis, Secretarius generalis praesit, curetque ut iidem proprium cuiusque munus fideliter naviterque obeant, atque attente invigilet ut Arcarius rem sibi concreditam accurate regat.

XVIII. Thesauri custos arcam pii Operis diligentissime custodiat, curetque ut, probante Consilio generali, pecunia tuto frugiferoque modo collocetur.

XIX. Quotannis Arcarius accepti et expensi accuratam rationem reddat quae ratio a duobus censoribus in hanc rem a Consilio generali deputatis excussa atque probata, Consilio generali iterum probanda subiiciatur.

XX. De collata a fidelibus cuiusvis generis stipe et de aequabili eiusdem partitione facta, quotannis accurata et publica descriptio fiat.

XXI. Pontificium Opus a S. Petro Apostolo in singulis nationibus ubi viget, proprium constituat Consilium nationale, quod quidem suum habeat secretarium suosque officiales, circa quos, congrua congruis referendo, ea quae de Consilio generali statuta sunt, diligenter serventur; de Directoribus vero nationalibus in Litteris *Decessor Noster* a Nobis hoc eodem die *Motu proprio* datis, iam provisum est.

XXII. Consilia nationalia opes a fidelibus oblatas, quantaecumque sunt, – sive pecuniam, sive missionalium alumnorum adoptiones, sive denique reditus (*borse di studio*) ad eorum ecclesiasticam institutionem conficiendam – secundum normas a Consilio generali statutas administrent, vel ad idem Consilium Generale transmittant.

XXIII. Consiliis nationalibus vetitum est proprio arbitrio distributiones facere, vel subsidia concedere, atque etiam sacricolarum adoptiones reditusque (*borse di studio*) ad eorum ecclesiasticam institutionem conficiendam, alicui adiudicare. Quae omnia, pro recta totius Operis administratione, Consilio generali reservantur.

Cum autem Consilium generale Operis a Sancto Petro iuxta normas supra datas nondum constitutum sit, pro hac vice nominationem Secretarii generalis eiusdem Operis Nobis reservamus, idque munus dilecto filio Petro Coffano, Antistiti Urbano, hactenus Directori pro Italia Pontificii Operis a Propagatione Fidei committimus.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris statuta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXIV mensis Iunii, in festo Sancti Ioannis Baptistae, anno MDCCCCXXIX, Pontificatus Nostri octavo.

PIUS PP. XI

ACTA SS. CONGREGATIONUM

SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS

PROVISIO ECCLESIARUM

Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis singulas quae sequuntur Ecclesias de novo Pastore dignatus est providere, nimirum:

31 Maii 1929. — Cathedralibus ad invicem perpetuo unitis Ecclesiis Dunensi et Connorensi praefecit R. D. Danielem Mageean, ex dioecesi Dunensi, Moderatorem disciplinae in Seminario Mainutiano.

— Titulari episcopali Ecclesiae Verbianae, R. D. Ioannem Aloisium Coleman, sacerdotem e dioecesi Armidalensi, deputatum Coadiutorem cum iure futurae successionis R. P. D. Patricii O'Connor, Episcopi Armidalensis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Vatarbensi, R. P. Edmundum Iosephum Gleeson, e Congregatione Sanctissimi Redemptoris, deputatum Coadiutorem cum iure futurae successionis R. P. D. Patricii Vincentii Dwyer, Episcopi Maitlandensis.

7 Iunii. — Titulari archiepiscopali Ecclesiae Heracleensi, R. D. Franciscum Borgongini Duca, e clero Romano sacerdotem, Protonotarium Apostolicum *ad instar Participantium*, Secretarium Sacrae Congregationis pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis, deputatum Nuntium Apostolicum in Italia.

— Cathedrali Ecclesiae Plymouthensi, R. P. D. Ioannem Barrett, hactenus Episcopum titularem Assiensem.

21 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Lingonensi, R. D. Ludovicum Fillon, parochum ad S. Leonis, Parisiis.

23 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Birminghamiensi, R. D. Thomam Williams, e clero metropolitano, rectorem collegii S. Wilfridi.

25 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Mexicanae, R. P. D. Paschalem Diaz e S. I., hactenus Episcopum Tabasquensem.

26 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Mediolanensi, R. D. Ildephonsum Schuster, e Congregatione Casinensi O. S. B., Abbatem et Ordinarium S. Pauli extra moenia.

28 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Holarensi, R. P. D. Martinum Meulenberg, Vicarium apostolicum Islandiae, hactenus Episcopum titularem Lundensem.

1 Iulii. — Titulari archiepiscopali Ecclesiae Achridensi, R. P. D. Cletum Cassani, hactenus Archiepiscopum Turritanum.

SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM

ISTRUZIONE

AI REVMI ORDINARI D'ITALIA, E PER ESSI AI PARROCI, CIRCA L'ESECUZIONE DELL'ART. 34 DEL CONCORDATO STIPULATO L'11 FEBBRAIO 1929 TRA LA S. SEDE ED IL REGNO D'ITALIA, RELATIVO ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO AGLI EFFETTI CIVILI, SECONDO PURE IL DISPOSTO DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847, SUL MATRIMONIO.

Il Concordato felicemente stipulato l'11 Febbraio 1929 tra la Santa Sede ed il Governo d'Italia, nell'art. 34, stabilisce che lo Stato italiano riconosce al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

In esecuzione di tale convenzione lo Stato italiano, con legge del 27 Maggio 1929, n. 847, ha dato le necessarie disposizioni al riguardo.

Questa Sacra Congregazione, in conformità agli augusti voleri del Santo Padre, ad essa comunicati con dispaccio della Segreteria di Stato in data 8 Marzo 1929, dirige ai Revmi Ordinarii e parroci d'Italia la presente Istruzione per l'esatta applicazione del citato art. 34 del Concordato, tenuto presente il testo della suddetta legge, principalmente nello spirito che la informa.

Per intelligenza e norma degli stessi Revmi Ordinarii, si premette che con la citata Legge, nel capo I, « Modificazioni al titolo V del libro I del Codice civile », non si è voluto legiferare sul matrimonio religioso (al quale sono attribuiti gli effetti civili) che, come tale, è solo disciplinato dal diritto canonico, ma sul così detto matrimonio civile, al quale lo Stato non ha rinunziato, pur accostandosi ed anche uniformandosi, in materia d'impedimenti, al Codice di diritto canonico.

Inoltre a facilitare il compito dei Revmi Ordinarii e a rendere uniformi in tutte le parrocchie d'Italia le pratiche riguardanti la celebrazione del matrimonio disciplinato dal diritto canonico e le relazioni tra i parroci e gli ufficiali dello stato civile, alla presente Istruzione si unisce il formulario del quale le Curie e i parroci dovranno diligentemente far uso nell'applicazione delle nuove norme che regolano l'istituto matrimoniale in Italia.

Capo I.

Dell'obbligo per gli sposi cattolici di celebrare il solo matrimonio religioso.

1. – I cattolici che intendono contrarre matrimonio, sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso, dal quale si ottengono gli effetti civili, non essendovi alcuna ragione, scusa o pretesto di ometterlo, attese le cautele di cui la Chiesa l'ha circondato, per renderlo in tutto atto a conseguire il suo scopo religioso e sociale.

2. – Qualora gli sposi cattolici osassero contrarre civilmente, sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso, saranno trattati come pubblici peccatori e il parroco si regolerà a norma del can. 1066.

Capo II.

Delle pubblicazioni matrimoniali.

3. – La richiesta delle pubblicazioni nella casa comunale, oltrechè dalle persone indicate dall'art. 73 del Codice civile, deve farsi in iscritto anche dal parroco proprio al quale spetta la celebrazione del matrimonio, a norma del can. 1023, § 1° (art. 6, capov. 2 della Legge 27 Maggio 1929, n. 847).

Nel caso che il parroco sia impedito, la richiesta verrà fatta da chi legittimamente lo sostituisce all'effetto della celebrazione del matrimonio.

4. – Il parroco, peraltro, non richiederà, d'ordinario, le dette pubblicazioni, se prima non abbia adempiuto le altre prescrizioni del diritto, riguardanti lo stato libero degli sposi, la dispensa da eventuali impedimenti, la libertà di consenso, l'istruzione religiosa dei medesimi, i loro documenti di Battesimo e di Cresima, il permesso della Curia nei luoghi dove vige l'obbligo di tale permesso e nei casi in cui questo permesso è richiesto dal diritto o dalla presente istruzione.

5. – Il parroco spiegherà agli interessati, che essi non devono chiedere le pubblicazioni da farsi nella casa comunale prima che siano state com-

piute le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio, avvertendoli che senza la sua richiesta, la loro non avrebbe effetto (Legge cit., art. 6, capov. 2).

6. – Per ciò che riguarda la durata delle pubblicazioni, se esse saranno fatte a viva voce dal parroco, dureranno ordinariamente quindici giorni (can. 1024).

È opportuno però che gli Ordinarii, avvalendosi della facoltà loro concessa dal can. 1025, permettano ai parroci, dove ciò consiglino circostanze di luogo e di persone, di fare le pubblicazioni per affissione all'ingresso della chiesa, nel qual caso queste dureranno otto giorni con l'inclusione di due feste di precetto.

A norma del can. 1030, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, se non interviene una grave causa, si faranno trascorrere tre giorni dall'ultima pubblicazione, ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

7. – Sotto il nome di parroco, qui e nelle seguenti disposizioni, s'intende qualunque sacerdote che eserciti la cura d'anime con giurisdizione parrocchiale (can. 451 § 2), non esclusi i cappellani militari, i quali hanno giurisdizione parrocchiale, non territoriale, ma personale, regolata dai rispettivi decreti.

Tanto l'Ordinario del luogo, quanto l'Ordinario militare possono in qualche caso avocare a sè l'esercizio delle suddette facoltà.

8. – La domanda, come pure l'atto di pubblicazione, indicheranno:

1° il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita, il domicilio degli sposi;

2° se sono maggiori o minori di età;

3° il nome, il cognome, la professione e il domicilio dei genitori.

9. – Le pubblicazioni saranno fatte dal parroco proprio, a norma del can. 1023 § 1.

10. – A giudizio dell'Ordinario (can. 1023 § 2) le pubblicazioni canoniche potranno farsi in diverse parrocchie, quando uno o entrambi gli sposi, dopo la pubertà, sian vissuti almeno sei mesi in altra parrocchia.

Il parroco proprio farà la richiesta delle pubblicazioni al solo ufficiale di stato civile del luogo della sua parrocchia.

11. – Se il matrimonio si dovrà celebrare all'estero tra due italiani o tra un italiano ed uno straniero, le pubblicazioni si faranno tanto nella parrocchia dell'attuale domicilio o quasi domicilio, quanto nella propria parrocchia in Italia.

Se uno o entrambi gli sposi non abbiano più il domicilio in Italia, le pubblicazioni si faranno nella parrocchia di origine o altrove, a giudizio dell'Ordinario, a norma del can. 1023 § 2 sopra ricordato.

12. – Nelle pubblicazioni si farà espressa menzione:

1° se gli sposi, legati da qualche impedimento canonico, abbiano chiesta ed ottenuta la necessaria dispensa dalla competente autorità ecclesiastica;

2° se siano intervenuti o una sentenza di nullità di matrimonio o una dispensa da matrimonio rato e non consumato o altri provvedimenti resi esecutivi;

3° se, non ostante l'opposizione o le non concordanti disposizioni di legge, sia stata concessa dall'Ordinario la debita autorizzazione per celebrare il matrimonio.

13. – Qualora si dimandi la dispensa dalle pubblicazioni ecclesiastiche, o la dispensa sia concessa dal diritto canonico (can. 1026-1028), uguale domanda deve essere fatta alla competente autorità civile per il tramite dell'ufficiale dello stato civile.

Nel caso che la dispensa civile non sia accordata o si preveda che il disbrigo della pratica occuperà lungo tempo, il parroco, sentito l'Ordinario, potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Avvenuto il matrimonio, il parroco non indugi, a norma del num. 30 della presente Istruzione, a denunziarlo all'ufficiale dello stato civile.

Sappiano i Revmi Ordinarii che opportune istruzioni saranno date dalla competente autorità civile superiore, affinchè nei casi predetti di dispensa canonica si faccia luogo nel più breve tempo possibile alla concessione della dispensa civile. Di conseguenza i Revmi Ordinarii non permetteranno la celebrazione del matrimonio, se non nell'urgenza di gravi cause.

14. – Potrà l'Ordinario per giusta ragione dispensare da una delle tre pubblicazioni orali, visto che con ciò resta integro il diritto delle pubblicazioni nella casa comunale, eguagliandosi ordinariamente riguardo alla durata del tempo in questo caso le pubblicazioni canoniche e le civili.

La dispensa da una delle pubblicazioni civili è accordata dal Procuratore del Re, da entrambe dal Procuratore generale del Re.

15. – Gli Ordinarii, anche in ossequio all'art. 34 del Concordato, non concederanno dispensa, specialmente totale, dalle pubblicazioni, se non per motivi assai gravi ed urgenti.

16. – Quando il parroco riceve dall'ufficiale dello stato civile comunicazione di opposizioni notificate o d'esistenza d'impedimento (Legge art. 7) egli ne informi subito l'Ordinario diocesano e non proceda alla celebrazione del matrimonio senza l'espressa autorizzazione del medesimo, salvo il caso in cui l'opposizione fosse evidentemente destituita di fondamento.

17. – Se l'opposizione sarà motivata da una sentenza d'interdizione per infermità di mente (Legge, art. 12 n. 3) a carico di una delle parti, non

si potrà in alcun modo procedere alla celebrazione del matrimonio senza l'espressa autorizzazione dell'Ordinario.

In questo caso l'Ordinario, oltre a considerare la gravità delle conseguenze che possono derivare da tale matrimonio, tenga presente che di esso non si potrà ottenere la trascrizione agli effetti civili, salvo il prescritto del n. 38 di questa Istruzione e dell'art. 14 della Legge, capov. 2.

18. – Qualora l'opposizione sia fatta a causa d'un precedente matrimonio civile – ipotesi che non dovrebbe realizzarsi in regime concordatario (cfr. nn. 1, 2) – contratto tra gli stessi sposi, il parroco procederà alla celebrazione del matrimonio, e benchè questo non possa essere trascritto agli effetti civili che già esistono, verrà denunziato egualmente all'ufficiale dello stato civile, perchè possa prenderne nota, secondo le istruzioni che saranno impartite dalle competenti autorità civili.

Qualora invece l'opposizione sia fatta a causa di un precedente matrimonio civile contratto da uno dei due sposi con altra persona, il parroco deferirà il caso all'Ordinario. Se questi crederà di permettere il matrimonio religioso, detto matrimonio non si potrà trascrivere agli effetti civili e diventa perciò inutile ogni denunzia (art. 12, nn. 1 e 2 della Legge).

19. – In tutti gli altri casi di opposizione, fatta per la minore età dei contraenti, per lo stato vedovile prima del decorso di dieci mesi, ecc., le ragioni dell'opposizione saranno esaminate diligentemente dall'Ordinario e il parroco non potrà procedere al matrimonio senza il giudizio del medesimo.

Se il giudizio sarà favorevole alla celebrazione del matrimonio, questo produrrà gli effetti civili, non potendo l'ufficiale di stato civile negarne a suo tempo la trascrizione (Legge, art. 7, capov. 3).

Per i minorenni peraltro, quando anche non vi sia opposizione, il parroco si regolerà a norma del canone 1034.

20. – Il parroco, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, si procurerà il certificato di cui all'art. 7 della citata Legge.

21. – Se il matrimonio non venga celebrato entro sei mesi, si potranno, a giudizio dell'Ordinario, ripetere le pubblicazioni (can. 1030 § 2). Quanto alle pubblicazioni civili si procederà a norma delle leggi civili.

Capo III.

Della celebrazione del matrimonio.

22. – Per ciò che riguarda il tempo, il luogo, la forma canonica e liturgica della celebrazione del matrimonio, anche per gli Italo-Greci nelle parrocchie del Regno, si osservino esattamente le prescrizioni della Chiesa.

23. – Se il matrimonio si celebra fuori del territorio parrocchiale, il parroco che ne dà la licenza (di cui al can. 1097, § 1, n. 3), insieme ai documenti comprovanti lo stato libero degli sposi, trasmetterà al parroco della parrocchia, dove sarà celebrato il matrimonio, anche il certificato di cui all'art. 7 della Legge.

24. – L'Ordinario, il parroco o altro sacerdote legittimamente delegato, che avrà assistito al matrimonio, dopo ricevuto il consenso dei coniugi, ne spiegherà agli stessi gli effetti civili, dando loro lettura, innanzi ai testi del matrimonio, degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (Legge, art. 8), secondo il testo allegato a questa Istruzione (All. III, mod. XIV).

Tale lettura si farà in chiesa prima della Messa, se questa avrà luogo. Ciò fatto, il parroco che avrà compilati in precedenza i due atti originali del matrimonio, li firmerà subito e in pari tempo vi farà apporre le altre firme richieste, avendo prima preparato quanto occorre allo scopo; se ciò non fosse possibile o conveniente si firmerà l'atto subito dopo la predetta lettura nella sagrestia.

25. – Il matrimonio celebrato secondo le leggi canoniche sarà notificato entro i cinque giorni stabiliti dalla Legge al Comune. Eseguita la trascrizione, questa produce sempre gli effetti civili dal giorno della celebrazione del matrimonio.

26. – L'autorizzazione per il matrimonio dei minori d'anni 21 e delle vedove prima del decorso dei 10 mesi dalla vedovanza, è lasciata, come si è detto (n. 19), al prudente giudizio dell'Ordinario ed avrà gli effetti civili.

L'Ordinario però non accorderà il permesso ad una vedova prima del decorso dei 10 mesi, se non avrà la sufficiente certezza che rimangano esclusi quegli inconvenienti ai quali intende ovviare il legislatore.

27. – Tengano presente gli Ordinarii che a norma dell'art. 7, capov. 3, della Legge citata, l'autorità giudiziaria civile, in ordine a qualunque opposizione tendente ad ostacolare la celebrazione del matrimonio, pronunzia sentenza di non luogo a deliberare, appunto perchè tale materia è riservata al giudizio dell'autorità ecclesiastica, ad eccezione dell'opposizione fatta circa gli impedimenti di cui all'art. 12 della Legge stessa e ai nn. 17 e 18 della presente Istruzione.

28. – Quanto agli ufficiali, ai militari assimilati, ai diplomatici e a tutti quelli ai quali è vietato il matrimonio senza speciale autorizzazione civile, potrà procedersi al matrimonio religioso soltanto, se gravi ragioni di coscienza consigliassero l'Ordinario di permetterlo, ma non sarà denunziato agli effetti civili (cfr. Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti, 2 Aprile 1909).

Ciò va detto anche per le vedove pensionate e in particolare per le vedove di guerra (cfr. però Istruzioni della S. C. dei Sacramenti: 20 Giugno 1919, 10 Giugno 1922 e 25 Gennaio 1927).

Quando in tali casi sia permesso il matrimonio religioso, questo, cessato l'impedimento che si opponeva alla trascrizione, sarà denunziato all'ufficiale dello stato civile per i relativi effetti, ad istanza di chiunque vi abbia interesse (Legge, art. 14).

Nel permettere tali matrimoni i Rmi Ordinarii procederanno con molta circospezione, potendosi verificare degli inconvenienti non lievi.

Capo IV.

Notificazione del matrimonio all'ufficiale di stato civile.

29. – A norma del num. 24, il parroco redigerà l'atto di matrimonio in lingua italiana ed in doppio originale che sarà firmato dagli sposi, a meno che non sappiano o non possano scrivere e dai testimoni che dovranno essere in grado d'apporre all'atto il loro nome e cognome e dallo stesso parroco. Uno dei predetti atti sarà compilato sopra il libro parrocchiale e l'altro in foglio volante per l'ufficio di stato civile.

Se il matrimonio viene celebrato fuori della Chiesa parrocchiale da un sacerdote delegato, il celebrante he redigerà i due atti originali in due fogli volanti da rimettersi al parroco, il quale mentre ne rimetterà uno all'ufficiale di stato civile, trascriverà l'altro sul proprio libro parrocchiale, avendo però cura di conservare in archivio il foglio originale.

L'atto di matrimonio conterrà le seguenti indicazioni:

1° il nome e cognome, l'età [1] e la professione, il luogo di nascita, il domicilio, il quasi domicilio, ossia la residenza degli sposi;

2° il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; [2]

3° la data delle eseguite pubblicazioni canoniche o il decreto di dispensa, come anche la menzione relativa alle pubblicazioni civili;

4° indicazione di eventuali impedimenti canonici e relativa dispensa;

5° il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

6° il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio (Legge, art. 9);

[1] Il parroco si assicurerà prima se la data di nascita segnata nei registri civili corrisponda a quella segnata nel libro dei battezzati.

[2] In caso poi di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile, dovranno essere riportati nell'atto ambedue i nomi con la debita apposizione della differenza, cioè *al civile* e *nel libro di battesimo.*

7° la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile (Legge, art. 10).

30. – Il parroco entro le 24 ore e in ogni evenienza non oltre 5 giorni dall'avvenuta celebrazione, trasmetterà al Comune uno degli atti originali del matrimonio, affinchè sia trascritto e conservato nell'archivio dello stato civile.

Tengano presente i parroci la responsabilità che assumono per i danni eventuali a cui possono andare incontro gli sposi, dilazionando oltre cinque giorni la trasmissione dell'atto di celebrazione del matrimonio all'ufficio dello stato civile (Legge, art. 14, capov. 3).

31. – Il Comune a cui deve trasmettersi l'atto del matrimonio per la trascrizione agli effetti civili è sempre quello in cui il matrimonio è stato celebrato (Legge, art. 8, capov. 2).

32. L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al Comune incombe sempre al parroco (n. 7 pres. Istr.), anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito un altro sacerdote delegato da lui o dall'Ordinario diocesano, o autorizzato dal can. 1098, n. 2. In caso di legittimo impedimento del parroco, la trasmissione sarà fatta dal vicario cooperatore, o, impedito anche questo, dal sacerdote che avrà assistito legittimamente al matrimonio.

33. Se l'Ordinario abbia celebrato il matrimonio, questi invierà gli atti originali al parroco del luogo dove è stato celebrato, ed il parroco trasmetterà uno degli originali all'ufficiale di stato civile, a norma del n. 30.

34. – Il matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni, a norma del can. 1098, sarà notificato dal parroco all'ufficio di stato civile al suo ritorno in parrocchia; nel quale caso dovrà prima leggere ai coniugi, davanti a due testimoni, gli articoli del Codice civile riguardanti i loro diritti e doveri (vedi n. 24). Nel caso che il matrimonio fosse stato celebrato alla presenza dei soli testi *in mortis periculo*, il parroco ne darà comunicazione appena avutane notizia.

35. – Se il matrimonio sia stato celebrato per procura a norma del can. 1089, o alla sola presenza del parroco secondo il can. 1044 o dal semplice sacerdote di cui al can. 1098, n. 2, ciò dovrà essere indicato nell'atto di matrimonio.

36. – L'ufficiale dello stato civile, entro 48 ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio, darà notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione, della data in cui è stata effettuata e delle altre eventuali indicazioni di protocollo e registro (Legge, art. 10, capov. 2): detta comunicazione sarà conservata gelosamente nell'Archivio parrocchiale, e il parroco ne farà inoltre annotazione a margine dell'atto di matrimonio compilato nel libro parrocchiale.

37. Se nel predetto termine l'ufficiale di stato civile non avrà trasmessa la comunicazione dell'eseguita trascrizione, il parroco ne solleciterà la trasmissione, e, qualora il detto ufficiale trascuri ancora, deferirà il caso all'Ordinario.

Non manchi il parroco nei suddetti casi di tenere nota delle domande e delle insistenze da lui fatte, per le possibili sue giustificazioni.

38. – Nel caso in cui a giudizio dell'Ordinario si ammise un interdetto per infermità di mente alla celebrazione del matrimonio, se la sentenza d'interdizione sia stata revocata e la coabitazione dei coniugi siasi protratta per tre mesi dalla revoca della detta sentenza, si potrà chiedere la trascrizione di tale matrimonio agli effetti civili (Legge, art. 14, capov. 2).

39. – Omessa la trascrizione allo stato civile per qualsiasi ragione, potrà tuttavia essere domandata dopo, in qualsiasi tempo, da chi vi ha interesse, purchè le condizioni per la validità dell'atto, che sussistevano al tempo della celebrazione del matrimonio, non siano venute meno, salvo peraltro il diritto acquisito dei terzi. (Legge, art. 14).

40. – I contraenti non possono regolarmente opporsi alla notificazione del matrimonio al Comune per gli effetti civili, dovendo il parroco farla per ragioni d'ufficio, salvi i casi contemplati nei nn. 17, 18 e 28 e il prescritto del numero seguente.

41. – Il matrimonio di coscienza propriamente detto, di cui ai cann. 1104 e seg., non deve essere notificato al Comune.

Le parti però possono in ogni tempo chiedere che il loro matrimonio sia notificato perchè venga trascritto per gli effetti civili, salvo sempre il diritto acquisito dei terzi.

42. – Anche l'Ordinario può rendere di pubblica ragione e notificare all'ufficiale di stato civile per mezzo del parroco un tale matrimonio, quando ciò sia necessario per evitare lo scandalo o altro grave danno, a norma del can. 1106.

43. – Il parroco negligente nella notificazione dei matrimonî all'ufficio di stato civile, soggiace alla sanzione penale comminata nel can. 2383, oltre alla grave responsabilità di cui al n. 30.

Capo V.

Della convalidazione e sanazione in radice del matrimonio. Della legittimazione della prole e del privilegio paolino.

44. – Nel caso che un matrimonio non sia stato ancora notificato e trascritto agli effetti civili e si scopra esser nullo, si procederà in conformità del diritto alla convalidazione ordinaria di esso. Il parroco trasmetterà

all'ufficiale di stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio eseguita nel modo suddetto cioè con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni, se quelle fatte siano incorse nella decadenza.

Se invece il matrimonio sia stato denunziato e trascritto agli effetti civili, e si scopra esser nullo, si procederà subito, previe le necessarie dispense, alla convalidazione ordinaria di esso e intanto l'Ordinario pronunzierà, se è il caso, a tenore del can. 1990, sentenza di nullità di quel primo matrimonio la quale seguirà il corso stabilito per le necessarie annotazioni nei registri civili (art. 17 della Legge).

Qualora non sia possibile la convalidazione ordinaria, omessa la sentenza di cui sopra, si chiederà alla competente autorità ecclesiastica la sanazione in radice del predetto matrimonio.

Il rescritto della sanazione in radice, con la notizia della nullità del matrimonio in questione, previo il consenso dell'Ordinario e se lo richiegga l'interesse delle parti, sarà comunicato dal parroco all'ufficiale dello stato civile e la sanazione del matrimonio verrà trascritta nel registro civile a margine della particola del matrimonio ch'è stato sanato in radice.

45. – Quanto alla legittimazione dei figli, il susseguente matrimonio, celebrato secondo la legge canonica, e trascritto agli effetti civili, rende legittimi i figli naturali anche ai detti effetti (cfr. art. 194 Cod. civ.); però gli sposi dovranno farne il riconoscimento dinanzi al parroco, indicando il nome e la data di nascita, affinchè ciò sia inserito nella redazione dell'atto di matrimonio, a condizione che non faccia ostacolo un impedimento della legge civile.

46. – Quando sia stato concesso dalla S. Sede il rescritto di legittimazione di figli non legittimabili per susseguente matrimonio, il parroco potrà suggerire alle persone interessate di presentarlo alla competente autorità civile per ottenere anche la legittimazione civile.

47. – Per tutto ciò che riguarda il privilegio paolino, rimangono ferme le norme contenute nel Codice di diritto canonico (cann. 1120 e seg.), e la pratica per la trascrizione agli effetti civili sarà deferita alla Segreteria di Stato di Sua Santità dall'autorità ecclesiastica che detto privilegio avrà applicato.

48. – Parimenti ricorrendo il caso di presunta morte di uno dei coniugi, se trattasi di militari dispersi nella grande guerra e vi sia la sentenza del tribunale civile che dichiarò la presunta morte, l'Ordinario si atterrà all'Istruzione del Santo Officio del 1868 e, permettendosi il nuovo matrimonio, questo avrà il corso ordinario e sarà con la debita avvertenza denunziato allo stato civile.

Fuori di questo caso la pratica per gli effetti civili dovrà essere deferita come sopra alla Segreteria di Stato.

49. – I provvedimenti e le sentenze di nullità di matrimonio rese esecutive (can. 1987) sia che le relative cause abbiano seguito il corso giudiziario, sia quello amministrativo o economico (can. 1990) e le dispense da matrimonio rato e non consumato concessa dalla Santa Sede ai cattolici o da matrimonio solo non consumato concesse agli acattolici, quando uno soltanto dei coniugi sia battezzato (can. 1119), e così le dichiarazioni circa lo scioglimento del detto matrimonio rato e non consumato in forza della professione solenne (can. 1119), saranno d'ufficio trasmesse rispettivamente o dal Tribunale ecclesiastico d'appello. o dall'Ordinario diocesano, o dalla competente Sacra Congregazione al Supremo Tribunale della Segnatura, che a sua volta le comunicherà alla Corte di Appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio (Legge, art. 17).

50. – Nelle cause di separazione si riterrà come massima che possono considerarsi nei singoli casi quali ingiurie gravi l'apostasia d'uno dei coniugi e il pericolo di perversione dell'altro.

51. – Le sentenze di separazione saranno partecipate dal Tribunale civile che le emette all'Ordinario diocesano, il quale ne darà. a sua volta comunicazione al parroco proprio dei coniugi (Legge, art. 19).

52. – La competenza del magistrato civile circa le cause di separazione riguarda anche i matrimonii celebrati prima del Concordato.

53. – Le sentenze e i provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, emessi dall'autorità civile, purchè non siano contrarii alla legge divina o ecclesiastica, hanno valore anche nel foro canonico. Perciò rispetto alla donna legalmente separata è applicabile la disposizione del can. 93 § 2.

54. – Le sentenze o decreti di separazione emanati dalla competente autorità ecclesiastica in qualche caso speciale, potranno essere notificati dall'autorità che li ha emanati, nell'interesse delle parti, all'autorità civile.

Capo VI.

Disposizioni transitorie.

55. – Gli atti e le pratiche relative al matrimonio, che siano già state iniziate dall'autorità ecclesiastica prima dell'8 Agosto 1929, giorno in cui va in vigore la Legge 27 Maggio 1929 per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, non saranno sospese, ma seguiranno il loro corso ordinario e verranno condotte a termine nella norma e nei modi prescritti.

56. – Nel caso che l'autorità civile in seguito alle pubblicazioni o ad altro provvedimento abbia emanato una ordinanza o un decreto, fuori dei casi contemplati nei nn. 17 e 18, con cui la trascrizione del matrimonio venisse impedita o differita, il parroco suggerirà alle parti di far ricorso motivato dalla disposizione di legge contro la detta opposizione alla R. Corte d'appello (art. 21 della Legge) e farà egli stesso ricorso al proprio Ordinario.

57. – Se le pubblicazioni canoniche siano già state fatte quando andrà in vigore la suddetta Legge, il matrimonio potrà celebrarsi senza le pubblicazioni civili. Se queste avessero avuto luogo o fossero in corso, non occorrerà chiedere la rinnovazione delle medesime, ma si farà luogo alla celebrazione e trascrizione del matrimonio previo il certificato da rilasciarsi dall'ufficiale dello stato civile (art. 7 della Legge). Spetta alle parti interessate di chiedere alla Corte d'appello la trascrizione di un matrimonio religioso celebrato anteriormente all'entrata in vigore della Legge 27 Maggio 1929 (art. 21). Il parroco presterà a tale scopo agli interessati la propria assistenza.

58. – La nullità dei matrimoni dichiarata dall'autorità ecclesiastica prima o dopo l'8 Agosto 1929, su domanda di una delle parti, può essere notificata secondo la formalità di cui al n. 49, per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile, purchè la nullità sia stata pronunziata per una causa ammessa anche dal Codice civile (Legge, art. 22).

Così pure, su domanda di ambedue le parti, si potrà ottenere lo scioglimento civile di quei matrimoni dai quali si è avuta prima della stessa data la dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, purchè siano state osservate le formalità di cui al n. 49 (ibid.).

La Santità di N. S. Pio Pp. XI, nell'Udienza accordata al sottoscritto Cardinale Prefetto della S. C. della Disciplina dei Sacramenti il giorno 1° Luglio, si è benignamente degnata di approvare la presente Istruzione e di dare ordine che venisse immediatamente pubblicata e diventi esecutiva a tutti gli effetti di legge dal giorno otto Agosto prossimo venturo.

Roma, dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti, 1° Luglio 1929.

✠ M. Card. Lega, Vescovo Tuscolano, *Prefetto.*

L. ✠ S.

D. Jorio, *Segretario.*

ALLEGATO I

CONCORDATO

STIPULATO FRA LA S. SEDE E IL GOVERNO ITALIANO

Art. 34.

Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra, saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinchè venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei Tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alle competenze del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte d'Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

ALLEGATO II

LEGGE SUL MATRIMONIO

Numero di pubblicazione 1521. Legge 27 maggio 1929, n. 847.

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

CAPO I.

Modificazioni al Titolo V del Libro I del Codice civile.

Art. 1.

L'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del Codice civile, è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.

Art. 2.

Quando concorrano gravi motivi, oltre che dagli impedimenti indicati nell'art. 68 del Codice civile, può essere altresì accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57, 60 e 62 del Codice civile.

La dispensa è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate.

Art. 3.

L'articolo 63 del Codice civile è così modificato:

« Il minore non può contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potestà o senza il consenso del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza, del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore.

« Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche il consenso dell'adottante ».

L'art. 67 è così modificato:

« Qualora sia negato il consenso, il matrimonio può, per gravi motivi, essere autorizzato dal procuratore generale presso la Corte di appello ».

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 64, 65, 66, l'ultimo comma dell'art. 128 del Codice civile, e ogni altra disposizione contraria all'art. 3 della presente legge.

CAPO II.

Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

Art. 5.

Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 6.

Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

Art. 7.

Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'uffiziale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

Art. 8.

Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebra-

zione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'uffiziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 9

L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del Regio decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 10.

Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

Art. 11.

La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

Art. 12.

Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2° se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

Art. 13.

Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14.

La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 15.

Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.

Art. 16.

La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.

Art. 17.

La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Art. 18.

La disposizione dell'art. 116 del Codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Art. 19.

Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice civile. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

Capo III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20.

Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'uffiziale dello stato civile, che omette di eseguire prontamente la trascrizione

dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

Art. 21.

La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

Art. 22.

Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile.

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

ALLEGATO III

FORMULARIO

MOD. I.

Esame dei contraenti.

Domande da farsi al futuro sposo ed alla futura sposa separatamente. (can. 1020).

a) *Per lo sposo:*

1. Quale è il suo nome e cognome?
2. Quale è il nome e cognome dei suoi genitori e quale è il loro domicilio?[1])
3. Qual'è il luogo e la data della sua nascita? [2])
4. Qual'è la sua condizione? (celibe o vedovo). [3])
5. Qual'è la sua attuale abitazione? (via e numero). Da quanto tempo? [4])
6. In quali parrocchie ha dimorato per almeno sei mesi dopo i 14 anni? [can. 1023]. (*Indicare le parrocchie, l'epoca e la durata della permanenza*). Per quale ragione?
7. Ha contratto validi sponsali con altri? Come e quando furono sciolti?
8. Ha già contratto l'atto civile di matrimonio? Con chi? [5]) Venne mai lei civilmente interdetta?
9. Esiste con la sposa vincolo di consanguinità (can. 1076), di affinità (can. 1077) o di cognazione spirituale (can. 768), di adozione civile? (cann. 1059, 1080).

[1]) Qualora il nome di battesimo degli sposi o dei loro genitori fosse diverso da quello registrato negli atti civili o da quello col quale è comunemente chiamato, si riportino ambedue i nomi.

[2]) Allegare il certificato di battesimo, e il certificato della cresima se amministrati in altra parrocchia (can. 1021). Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunziata all'ufficio di stato civile; in caso di diversità, annotarle ambedue.

[3]) In caso di vedovanza, si alleghi il certificato di morte del coniuge defunto, quando risulti dai libri di altra parrocchia, o l'incarto debba essere inviato alla Curia vescovile.

In caso di precedente matrimonio religioso o dichiarato nullo o dispensato si richiami la sentenza eseguita o il documento della dispensa.

[4]) Verificare se si sia acquistato in parrocchia il domicilio o il quasi domicilio, o vi sia soltanto la dimora da un mese.

[5]) Se tale vincolo esiste tuttora s'indichi dove e quando fu contratto: se è cessato, si alleghi l'atto di morte o il certificato dell'eseguita sentenza di dichiarazione di nullità.

10. (*Si verifichi che non esista altro impedimento di mista religione* [*can. 1060*], *di disparità di culto* [*can. 1070*], *di Ordine sacro* [*can. 1072*] *o Voto* [*cann. 1058, 1073*], *di crimine* [*can. 1075*], *di pubblica onestà* [*can. 1078*]. – *In caso di impedimento già dispensato, si annoti la data della grazia e della esecuzione*).

11. Consente liberamente al matrimonio o vi è costretto da qualcuno, direttamente o indirettamente?

12. (*Se lo sposo è minore di 21 anni*): I suoi genitori conoscono la proposta di matrimonio? Vi consentono? In caso negativo, quali ragioni ha per celebrarlo contro il volere dei genitori?

13. Accertarsi che sia sufficientemente istruito nella Dottrina cristiana (can. 1020 § 2).

..... li .....

Firma dello sposo (segno di croce, qualora non sappia o non possa scrivere) [1] .....

Firma del parroco o del suo delegato.....

b) *Per la sposa.*

1. Quale è il suo nome e cognome?

2. Qual'è il nome e cognome dei suoi genitori e quale è il loro domicilio? [2])

3. Qual'è il luogo e la data della sua nascita? [3])

4. Quel'è la sua condizione? (nubile o vedova). [4])

5. Qual'è la sua attuale abitazione? (via e numero). Da quanto tempo? [5])

6. In quali parrocchie ha dimorato per almeno sei mesi dopo i 12 anni (can. 1023 § 2). (*Indicare le parrocchie, l'epoca e la durata della permanenza*). Per quale ragione?

[1]) Ciò vale anche per casi consimili.

[2]) Qualora il nome di battesimo degli sposi o dei loro genitori fosse diverso da quello registrato negli atti civili o da quello col quale è comunemente chiamato, si riportino ambedue i nomi.

[3]) Allegare il certificato di battesimo e il certificato della cresima, se amministrati in altra parrocchia (can. 1021). Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunziata all'ufficio di stato civile: in caso di diversità annotarle ambedue,

[4]) In caso di vedovanza, si alleghi il certificato di morte del coniuge defunto, quando risulti dai libri di altra parrocchia, o quando l'incarto debba essere inviato alla Curia Vescovile. – In caso di precedente matrimonio religioso e dichiarato nullo o dispensato, si richiami la sentenza eseguita o il rescritto della dispensa.

[5]) Verificare se si sia acquistato in parrocchia il domicilio o il quasi domicilio, o vi è soltanto la dimora da un mese.

7. Ha contratto validi sponsali con altri? Come e quando furono sciolti?

8. Ha già contratto l'atto civile di matrimonio? Con chi? [1]) Venne lei mai civilmente interdetta?

9. Esistono con lo sposo vincoli di consanguinità (can. 1076), di affinità (can. 1077) o di cognazione spirituale (can. 768), di adozione civile? (cann. 1059, 1080).

10. (*Si verifichi se non esista altro impedimento di mista religione* [*can. 1060*], *di disparità di culto* [*can. 1070*], *di voto* [*can. 1058*], *di professione religiosa* [*can. 1073*], *di rapimento* [*can. 1074*], *crimine* [*can. 1075*], *di pubblica onestà* [*can. 1078*]).

In caso di impedimento già dispensato, si annoti la data della grazia e della esecuzione).

11. Consente liberamente al matrimonio o vi è costretta da qualcuno, direttamente o indirettamente?

12. (*Se la sposa è minore di 21 anni*): I suoi genitori conoscono la proposta di matrimonio? Vi consentono? In caso negativo, quali ragioni ha per celebrarlo contro il volere dei genitori?

13. Accertarsi se sia sufficientemente istruita nella Dottrina cristiana (can. 1020 § 2).

..... li.....

Firma della sposa (segno di croce qualora non sappia o non possa firmare).....

Firma del parroco o del suo delegato.....

[1]) Se tale vincolo esiste tuttora s'indichi dove e quando fu contratto: se è cessato, si alleghi l'atto di morte o il certificato dell'eseguita sentenza di dichiarazione di nullità.

MOD. II.

Esame dei testimoni per la prova di stato libero dei fidanzati.

(*Si devono interrogare due testimoni, conosciuti dal parroco, per ciascuno degli sposi: ma gli stessi testimoni possono deporre per ambedue, però separatamente*). *Dopo aver ricordato al testimone la santità del giuramento e le pene che incorrono gli spergiuri e la gravità dell'atto che compie, facendogli toccare i santi Vangeli, gli si deferisca il giuramento con la seguente formula:* Giuro in nome di Dio di dire tutta e sola la verità circa le cose sulle quali sarò interrogato. *E quindi gli si rivolgano le seguenti domande*:

1. Quale è il suo nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, religione, professione, domicilio?

2. Ha avuto istruzioni, suggerimenti o incitamenti sulle informazioni da dare?

3. Da quanto tempo e come conosce il.....? Conosce pure la fidanzata....? Da quanto tempo e come?

4. Quali sono le loro generalità? Dove abitano ora? Da quanto tempo? Quale professione esercitano?

5. Sa in quali parrocchie abbiano abitato per più di sei mesi, dopo aver compiuto i 14 anni (*per lo sposo*), i 12 anni (*per la sposa*) e per quali ragioni?

6. Sa che abbiano contratto vincolo di matrimonio religioso o civile con altri? Con chi? Tale vincolo sussiste tuttora?

7. Ha cognizione che tra i fidanzati vi sia qualche impedimento, pubblico od occulto, derivante da affinità o consanguinità ecc.?

8. Sa se per parte degli sposi il consenso matrimoniale sia dato liberamente o se vi siano forzati da qualcuno, e per quale ragione?

9. (*In caso che uno degli sposi sia minore di età*): Sa se i genitori consentono a questo matrimonio, o per quali ragioni vi si oppongono? Ha argomenti per giudicare se questa opposizione è giustificata o no?

10. Ha nulla altro da aggiungere al riguardo di questo matrimonio?

..... li.....

Firma del testimone.....

Firma del parroco o del suo delegato.....

Mod. III.

Domande da farsi separatamente ai genitori di quello dei futuri sposi che sia minore di età (can. 1034).

(*Qualora al parroco non sia evidentemente nota l'assenza di qualunque opposizione da parte di essi*).

1. Quale è il suo nome, cognome, paternità, luogo di nascita, religione, professione e domicilio?

2. Conosce il progetto di matrimonio tra su... figli.... e .....?

3. Consente ella a tale matrimonio?

(*In caso negativo*) per quali ragioni vi si oppone?

4. Sa che esistano impedimenti di consanguineità, affinità, ecc., pubblici od occulti, tra i nubendi? Sa se su.... figli.... abbia contratto altro vincolo religioso o civile?

5. Sa se su... figl... dia liberamente il consenso o se vi sia forzat... da qualcuno o per quale ragione?

6. Ha nulla da aggiungere al riguardo di detto matrimonio?

..... li.....

Firma del padre.....

Firma del parroco o del suo delegato.....

Firma della madre.....

Firma del parroco o del suo delegato.....

MOD. IV.

Per il giuramento suppletorio

(*quando sia necessario a norma dei canoni 1829, 1830, 1831*).

L'anno del Signore 19.... questo dì..... del mese di..... è personalmente compars... innanzi a me... l... Sig..... figli... di..... di anni.... nat... e battezzat... a..... Diocesi di..... a fine di provare il suo stato libero per poter contrarre matrimonio, secondo il Rito di S. r. Chiesa, con..... figli... di..... nat... nella parrochia di..... Diocesi di..... Essendosi... l... suddett... allontanat... dal suo paese nativo dall'anno..... fino all'anno..... (*continuatamente o interpolatamente*), ed avendo dovuto abitare nei seguenti luoghi..... ..... senza fissarvi però mai stabile dimora, nè potendo addurre testimonii abili a provare la libertà di stato ch'... ha conservato nei suddetti luoghi, come pure non potendo esibire all'uopo analoghe testimoniali di quelle Curie ecclesiastiche, fu ammess... a supplirvi col giuramento. Fu ammonit... della santità del giuramento e delle pene comminate agli spergiuri e poligami: gli si fece inoltre considerare che, giurando il falso e con l'esistenza di impedimenti dirimenti, non solo era nullo il matrimonio, ma diventava causa di innumerevoli peccati. In presenza dunque di me sottoscritto, e genuflesso innanzi al Crocifisso, pronunziò a chiara e intelligibile voce la seguente

FORMULA

Io ..... figli... di ..... e di ..... conoscendo il mio dovere di cristiano di dir sempre in ogni luogo (massimamente in atto così solenne) la verità, toccando questi santi Evangeli, dichiaro e giuro che per tutto il tempo passato fuori del mio paese natio mi sono sempre mantenut... liber... e sciolt... da qualsiasi impedimento o vinco'o di matrimonio.

Firma di chi ha giurato.

Firma dell'Ordinario o del suo delegato.....

MOD. V.

Promessa di matrimonio unilaterale oppure bilaterale, cioè sponsalizia
(*quando è esplicitamente richiesta*).

Costituiti alla mia presenza i futuri contraenti ...., ho domandato loro se, qualora non si opponga impedimento canonico, vogliano celebrare tra loro le nozze e ricevere il santo Sacramento del matrimonio, secondo il rito della Santa Romana Chiesa, ed essi, avvertiti che il contraendo matrimonio sarà trascritto nei registri di stato civile, hanno risposto affermativamente ed hanno quindi reciprocamente [1]) dato ed accettato vera e formale promessa di unirsi in matrimonio.

In fede di quanto sopra, si sono con me sottoscritti.

.....li.....

Firma dello sposo.....

Firma della sposa.....

Firma di un teste, in caso che uno o entrambi gli sposi non sapessero o non potessero firmare..... (*vedere il can. 1017*).

.....

.....

Firma del parroco o del suo delegato .....

[1]) Si tolga la parola *reciprocamente*, quando la promessa è unilaterale.

MOD. VI.

Permesso da rilasciarsi dalla Curia Vescovile al parroco della sposa.
(*Num. 4 dell'Istruzione*).

Curia di .....

Essendo stati esibiti a questa Curia i documenti dai quali risulta che gl'infrascritti contraenti, esplorata la loro volontà, hanno manifestato il proposito di unirsi fra loro in matrimonio (o hanno contratto sponsali di futuro matrimonio) secondo il rito della S. R. Chiesa, come pure che essi sono istruiti nei rudimenti della dottrina cristiana, che sono battezzati,

cresimati e in stato libero, potrà il M. R. parroco di .... fare la richiesta per le pubblicazioni nella Casa comunale e procedere alle pubblicazioni canoniche del matrimonio che i medesimi desiderano contrarre. Fatte dette denunzie senza che siasi promosso alcun dubbio di canonico impedimento, dopo aver ricevuto dall'ufficiale di stato civile la comunicazione delle seguite pubblicazioni nella Casa comunale, e dopo aver esortato caldamente i contraenti ad accostarsi ai Sacramenti della Confessione e Comunione (can. 1033) procederà alla celebrazione del matrimonio suddetto, osservando poi scrupolosamente quanto è prescritto nel can. 1103 del Codice di diritto canonico e nel Cap. IV delle Istruzioni emanate dalla S. C. dei Sacramenti il 1° luglio 1929.

[1]) .....

Dalla suddetta Curia, questo dì.....

Il.....

L. ✠ S.

Il Cancelliere vescovile.....

[1]) Nome, cognome e paternità degli sposi. Se lo sposo appartiene ad altra parrocchia, specificarla; così pure, se uno degli sposi è stato battezzato altrove, aggiungere il luogo e la data di battesimo. Specificare anche se, e con quale data, ha avuto luogo la dispensa da qualche impedimento.

MOD. VII.

Permesso da rilasciarsi dalla Curia vescovile al parroco dello sposo, quando la sposa appartenga ad altra parrocchia della stessa o di altra Diocesi.

Curia di .....

Essendo stati esibiti a questa Curia i documenti dai quali risulta che gl'infrascritti contraenti, esplorata la loro volontà, hanno manifestato il proposito di unirsi fra loro in matrimonio (o hanno contratto sponsali di futuro matrimonio) secondo il rito della S. R. Chiesa, come pure che essi sono istruiti nei rudimenti della dottrina cristiana, che sono battezzati, cresimati e in stato libero, potrà il M. R. parroco di..... procedere alle pubblicazioni canoniche del matrimonio che i medesimi desiderano contrarre; e terminate tali denunzie senza che siasi promosso alcun dubbio di canonico impedimento, invierà analogo certificato al signor

parroco della sposa, come pure, in caso contrario, ne darà al medesimo immediato avviso.

[1]) .....

Dalla suddetta Curia, questo dì .....

Il .....

L. ✠ S.

Il Cancelliere vescovile .....

[1] Nome e cognome, paternità degli sposi, specificando la parrocchia della sposa, ove avverrà il matrimonio.

Mod. VIII – (Cfr. num. 29 dell'*Istruzione*).

Pubblicazioni canoniche da leggersi in chiesa.

(coll'indicazione se *prima*, *seconda* o *terza* o da affiggersi alla porta della chiesa, coll'annotazione dei giorni nei quali dovrà stare affissa (canoni 1022-1025).

Pubblicazione del matrimonio da contrarsi dai signori:

[1])	[1]) .....
figlio di	figlia di .....
e di	e di .....
nato il .....[2])	nata il .....[2])
a	a .....
di professione	di professione .....
domiciliato a	domiciliata a .....

I fedeli sono obbligati in coscienza a denunciare al Parroco o all'Ordinario diocesano gli impedimenti canonici che conoscessero ostare alla celebrazione del detto matrimonio.

..... il .....

Il Parroco.

[1]) Nome e cognome. – In caso di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile, dovranno essere riportati nell'atto ambedue i nomi con debita apposizione della differenza, cioè *al civile* e *nel libro di battesimo*.

[2]) Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunziata all'ufficio di stato civile; in caso di diversità annotarle ambedue.

Mod. IX – (Cfr. capo 2° dell'*Istruzione*).

Richiesta di pubblicazione da farsi alla Casa comunale.

Diocesi di ..... Parrocchia di ..... Comune di .....

Al signor ufficiale di stato civile.

Il sottoscritto Parroco di ..... richiesto di assistere al matrimonio che sarà celebrato fra i

[1])	[1]) .....
di	di .....
e di	e di .....
nato il .....[2])	nata il .....[2])
a	a .....
domiciliato o residente a	domiciliata o residente a .....
di professione.....	di professione.....

adempie il dovere di domandare a V. S. che si eseguiscano anche in cotesta Casa comunale le relative pubblicazioni (*eventualmente aggiungere*: con rescritto del Revmo Mons. Ordinario in data..... è stata dispensata la..... pubblicazione canonica o è stata ottenuta la dispensa dall'impedimento.....) [3])

E attende la dichiarazione della eseguita pubblicazione appena spirato il termine.

..... li.....

Il Parroco.

Nota. La richiesta delle pubblicazioni dovrà farsi sempre in iscritto.

L'autorità civile esige che nelle città e nei paesi che hanno più parrocchie, i Molto Reverendi Parroci trasmettano all'ufficiale di Stato civile un foglio, sul quale apporranno la propria firma (nome, cognome), la qualifica di parroco e un'impronta del timbro parrocchiale.

[1]) Nome e Cognome. – In caso di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile, dovranno essere riportati nell'atto ambedue i nomi con la debita apposizione della differenza, cioè al civile e nel libro del battesimo.

[2]) Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunziata all'ufficio di stato civile, in caso di diversità annotarle ambedue.

[3]) Non si denunzieranno dispense da impedimento occulto.

MOD. X – (Cfr. num. 10 dell'*Istruzione*).

Richiesta di pubblicazioni da farsi in altre parrocchie.

Diocesi di..... Parrocchia di.....

Molto Rev. signor parroco di.....

Prego la S. V. M. R. di voler fare le pubblicazioni canoniche nella sua chiesa parrocchiale, secondo le prescrizioni dei cann. 1024 e 1025 del codice di diritto canonico, per il matrimonio che vogliono contrarre il sig..... di..... e di..... nato a..... il..... domiciliato a..... di professione..... e la..... di..... e di..... nata a..... il..... domiciliata a..... di professione.....

Resto in attesa del certificato circa le avvenute pubblicazioni.

..... li.....

Il Parroco.

MOD. XI.

Dichiarazione del parroco circa le effettuate pubblicazioni.

Parrocchia di.....

Il sottoscritto attesta che nella sua chiesa parrocchiale sono state eseguite le pubblicazioni per il matrimonio che vogliono contrarre i sigg..... ..... e..... nei giorni..... e che nessun impedimento è stato denunziato al riguardo.

(Qualora invece sia stato denunziato qualche impedimento, si specifichi).

..... il.....

Il Parroco.

MOD. XII – (Cfr. num. 15 dell'*Istruzione*).

Eventuale domanda di dispensa da una o più pubblicazioni.

(*Da rivolgersi all'Ordinario diocesano*).

I sigg..... domandano che sia data la dispensa da una (o da....) pubblicazione canonica per il loro matrimonio, e adducono i seguenti motivi.....

Il sottoscritto presenta la loro supplica, e dichiara che i motivi addotti rispondono a verità.

.....li.....

Il Parroco.

Nota. – La presente domanda col rescritto dell'Ordinario diocesano dovrà essere conservata nella posizione del matrimonio.

MOD. XIII.

a) **Licenza per altro parroco** (can. 1097).

Diocesi di ..... Parrocchia di .....

Il sottoscritto dà al parroco di.....
la licenza di assistere alla celebrazione del matrimonio che, nella [1]) ..... il sig. [2]) .....
desidera contrarre con la signorina [2]).....
nulla risultando in contrario alla detta celebrazione.

Trasmetto i documenti comprovanti lo stato libero degli sposi [3]) nonchè il certificato rilasciato dall'ufficiale di stato civile (*n. 23 dell'Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 1° luglio 1929*).

.....19....

Il Parroco

.....

[1]) Chiesa o cappella.

[2]) Nome, cognome, paternità e domicilio attuale.

[3]) Nei casi in cui il matrimonio è permesso dalla Curia vescovile basta inviare il nulla osta della Curia stessa.

b) **Delega per un sacerdote, nei limiti della propria parrocchia** (can. 1096).

Parrocchia di .....

Il sottoscritto delega il sacerdote.....
perchè, in suo nome e vece, possa assistere al matrimonio suindicato compilando i due originali sopra i fogli che qui si uniscono.

.....19....

Il Parroco

.....

Nota. – Il parroco delegante manderà al sacerdote delegato due copie del modulo XV, e questi, celebrato il matrimonio, rimanderà al parroco delegante i detti fogli debitamente riempiti.

MOD. XIV.

Spiegazione degli effetti civili e lettura degli art. 130-132 del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

Subito dopo la celebrazione del matrimonio, cioè dopo manifestato il consenso dai coniugi avanti il parroco ed i testimoni e prima di celebrare la Santa Messa, il parroco medesimo rivolgerà ai coniugi la seguente dichiarazione:

« Col consenso ora manifestato dinanzi a me ed ai testimoni voi avete contratto il matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa, matrimonio elevato alla dignità di Sacramento da Nostro Signore Gesù Cristo.

« Questo stesso matrimonio, oltre la grazia divina e gli effetti sanzionati dai sacri canoni, tra cui principalmente l'obbligo della mutua assistenza e quello dell'educazione religiosa, morale e fisica della prole, produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato, che voi siete ugualmente tenuti a rispettare ed osservare.

« Vi do lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi.

« Articolo 130. – Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

« Articolo 131. – Il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

« Articolo 132. – Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

« La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti ».

MOD. XV – (Cfr. capo IV dell'*Istruzione*).

Atto di matrimonio da trasmettersi dal parroco all'ufficiale di stato civile.

Oggi (*giorno, mese, anno e ora*) innanzi a me..... parroco della chiesa di..... diocesi di..... comune di..... provincia di..... (*ovvero: delegato per questo atto dal parroco di ..... o dall'Ordinario diocesano, come risulta dall'allegato documento*), nella detta chiesa parrocchiale (o.....) si sono presen-

tati i sigg....., [1]) alla presenza dei testimoni sigg..... ..... [2]) per contrarre tra loro il matrimonio, secondo le disposizioni della Santa Romana Chiesa.

Visti il permesso della Revma Curia Vescovile di..... [3]), i certificati, dai quali risulta che le pubblicazioni ecclesiastiche sono state eseguite nei giorni..... e quelle civili dal giorno..... al..... (o la dispensa canonica e civile accordata circa le pubblicazioni) (*eventualmente* la dispensa ottenuta dall'impedimento di..... dalla competente autorità ecclesiastica) ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche, alla presenza dei suddetti testimoni, ed avendo avuto il loro mutuo consenso, li ho dichiarati uniti in matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa.

Subito dopo manifestato il consenso, alla presenza dei sopraddetti testimonii, ho spiegato agli sposi, oltrechè gli effetti sacramentali del matrimonio contratto, anche i civili, dando lettura degli articoli del Codice civile (130, 131, 132) riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi. Dopo di che ho redatto l'atto di matrimonio in doppio originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l'altro, cioè il presente, è destinato all'ufficio di stato civile di questo Comune di..... per essere trascritto nei registri civili.

Nota. – I signori sposi, alla presenza dei testimoni sopraddetti, hanno esposto che avanti il matrimonio, dalla loro unione naturale, è nato un figlio (o più) che fu battezzato il..... nella parrocchia di..... col nome di..... figlio di..... e fu denunziato all'ufficiale di stato civile di..... col nome di..... come figlio di..... e hanno dichiarato che col presente atto lo riconoscono per proprio figlio all'effetto della sua legittimazione in forza del seguito matrimonio.

Letto il presente atto agli intervenuti, essi si sono con me sottoscritti. [4])

Sposo ..... Sposa .....

Testimoni:

. . . . . Timbro parrocchiale.

. . . . . Parroco (o delegato).

Nota. – Il presente modulo e il seguente vanno convenientemente modificati, qualora si verifichi uno dei casi di cui ai numeri 34 e 35 dell'*Istruzione*.

[1]) Nome, cognome, età, luogo di nascita, professione e domicilio o residenza: nome, cognome, paternità, domicilio o residenza dei genitori. In caso di diversità tra i certificati religiosi e civili si specifichino le diversità.

[2]) Nome, cognome, paternità, età, domicilio.

[3]) Quando è richiesto per legge particolare o per consuetudine.

[4]) Qualora gli sposi non sappiano o non possano scrivere si dichiari nell'atto di matrimonio.

MOD. XVI – (Cfr. capo IV dell'*Istruzione*).

Comunicazione all'ufficiale di stato civile.

Parrocchia di.....

Al signor ufficiale di stato civile del Comune di.....

Trasmetto alla S. V., a norma di legge, uno degli atti originali del matrimonio celebrato il..... innanzi a me sottoscritto (ovvero innanzi al Sac..... da me delegato) dai sigg..... affinchè sia trascritto nei registri di stato civile di questo Comune per tutti gli effetti civili.

.....il.....

Il Parroco.

SACRA CONGREGATIO CONCILII

LITTERAE CIRCULARES

AD OMNES ORDINARIOS ITALIAE DE ADMINISTRATIONE BONORUM BENEFICIALIUM ET ECCLESIASTICORUM AD NORMAM IURIS CANONICI ET PACTI INTER APOSTOLICAM SEDEM ET REGNUM ITALIAE CONCORDATI.

Ai Revmi Ordinari diocesani d'Italia,

In conformità del Codice di diritto canonico (can. 100, 531, 687, 691, 1409, 1489, 1495, 1499, 1518, 1519) nel recente Concordato, stipulato e ratificato tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, da questo è stato riconosciuto alle chiese, ai benefici ed agli altri enti ecclesiastici, religiosi e di culto non solo la personalità giuridica (art. 29, 31) e la capacità di acquistare e possedere beni temporali (art. 30, comma 2), ma anche il diritto alla libera gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi senza obbligo della conversione, per mezzo dei loro rappresentanti od amministratori, sotto la vigilanza ed il controllo della competente Autorità ecclesiastica (art. 30, comma 1), salvo le riserve di cui all'art. 26, comma 2, ed all'art. 30, commi 2 e 3 dello stesso Concordato.

Allo scopo pertanto di provvedere alla retta e regolare amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici di propria competenza, questa Sacra Congregazione del Concilio crede necessario impartire ai Rmi Ordinari diocesani d'Italia le seguenti istruzioni e disposizioni. E ciò con la piena approvazione del Santo Padre, il Quale si aspetta che ognuno dei Revmi Ordinari presti tutta quella diligente cooperazione, che la gravità eccezionale del caso richiede per la gloria di Dio, l'onore della S. Chiesa ed il bene delle anime.

Capo I.

Consegna della gestione economale.

Art. 1.

Appena ricevuta la presente Circolare, gli Ordinari diocesani d'Italia prenderanno gli opportuni accordi con l'Economo generale dei benefici vacanti e con i rispettivi Subeconomi per ottenere quanto prima, ed in ogni caso non oltre la fine del corrente anno, la consegna della gestione economale circa i benefici vacanti.

Art. 2.

§ 1. Nell'intento di procedere alla sollecita provvista dei benefici ecclesiastici vacanti, gli Ordinari procureranno che dall'Economato venga anzitutto fatta a loro stessi, od a speciale loro delegato ecclesiastico, la consegna delle relative temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche.

§ 2. Nella consegna saranno anche compresi i titoli di rendita nominativa con le unite cedole, appartenenti a ciascun beneficio vacante, previo elenco dei medesimi, con l'indicazione della loro qualità, quantità, intestazione, provenienza e destinazione, numero d'ordine, data di emissione, capitale nominale e reddito annuo.

§ 3. Tale consegna dovrà effettuarsi specialmente in base al verbale ed inventario, compilati dallo stesso Economato all'atto dell'ultima presa di possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche, salvo gli accertamenti del caso anche con perizia.

Art. 3.

§ 1. Gli Ordinari richiederanno all'Economato anche la consegna:

1° degli eventuali titoli al portatore o capitali appartenenti a ciascun beneficio, e lasciati o comunque affidati allo stesso Economato, con la specificazione della relativa quantità, provenienza e destinazione;

2° delle cauzioni o dei titoli corrispondenti, depositate dai beneficiati presso l'Economato in occasione della loro immissione in possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche;

3° degli assegni patrimoniali spettanti ai beneficiati od altri ecclesiastici.

§ 2. Nel caso che qualche cauzione di cui al precedente § 1 n. 2, fosse contestata dall'Economato, gli Ordinari nella consegna si limiteranno a prenderne atto, salvo inserire la riserva di ogni diritto ed azione nel relativo verbale.

Art. 4.

Ricevuta la consegna di cui all'articolo 2 gli Ordinari riscoteranno i relativi redditi beneficiarii del corrente anno 1929, tenendone distinta registrazione per ogni beneficio, salvo in fine d'anno regolarizzarne i conti in base del canone 1480. [1]

[1] Per la ripartizione dei redditi promiscui dell'anno corrente con l'Economato, gli Ordinari applicheranno le norme sostanziali di cui all'articolo 103 del Regolamento economale 23 Maggio 1918 n. 978, tenendo presente che all'Economato spetta l'avanzo

Art. 5.

Gli Ordinari domanderanno pure al medesimo Economato l'elenco dei benefici vacanti e, possibilmente, anche dei provvisti:

1° con il loro *stato patrimoniale, attivo e passivo*, comprendente la descrizione particolareggiata:

a) dei *beni immobili*, cioè delle chiese cattedrali e parrocchiali, con l'indicazione del loro pregio artistico o storico; dei fondi urbani e rustici, con l'indicazione dei dati catastali ed ipotecari, dei titoli di proprietà, dei legati di culto, dei pesi ed oneri annessi, delle condizioni di statica e di manutenzione o di coltivazione, del loro valore approssimativo; dei canoni ed altre prestazioni, ecc.;

b) dei *beni mobili*, cioè dei censi, dei titoli di rendita nominativa, delle pensioni, degli incerti di stola, dei crediti ed altri diritti, dei sacri arredi e suppellettili (con l'indicazione del loro stato di conservazione e del loro valore approssimativo), ecc.;

2° con il loro *stato economico, attivo e passivo*, comprendente le entrate beneficiarie, le relative uscite, nonchè la rendita netta;

3° con i loro oggetti preziosi, artistici o storici, con l'indicazione delle speciali caratteristiche di ciascuno, dello stato di conservazione e di custodia, del valore approssimativo, ecc.;

4° con i loro crediti ed altri diritti inesigibili, con l'indicazione della origine e data, del nome dei debitori e dei motivi di tale inesigibilità.

Art. 6.

Nè ometteranno di chiedere all'Economato e, se del caso, alla Procura generale della Corte d'appello, la consegna in originale, od almeno in copia conforme:

1° degli ultimi verbali ed inventari ed, occorrendo, anche di quelli anteriori, compilati in occasione dell'immissione in possesso o della presa di possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche;

2° degli altri atti, contratti, documenti, istrumenti, ecc., che possono interessare i benefici sì provvisti che vacanti;

netto sui redditi d'ogni beneficio vacante dal 1° Gennaio 1929 al 7 Giugno successivo, data dello scambio delle ratifiche. Nulla osta però che, prima di tale regolarizzazione di conti, gli Ordinari e l'Economato possano reciprocamente anticiparsi somme sui redditi già da loro riscossi, per rimborsarsi di spese già sostenute o per far fronte ad altre urgenti da sostenersi durante l'anno.

3° delle pratiche in corso, relative alla consistenza patrimoniale dei benefici ecclesiastici, con particolare riguardo alle cause pendenti per la loro prosecuzione, salvo chiedere all'uopo il gratuito patrocinio.

Art. 7.

§ 1. Gli Ordinari in persona o per mezzo di loro speciale delegato ecclesiastico, e con l'eventuale assistenza di persona competente anche laica, s'adopreranno affinchè i verbali relativi alla consegna di cui nei precedenti articoli 2-6, siano compilati con la maggiore diligenza e precisione possibile, in forma amministrativa e con esenzione da ogni tributo a tenore dell'articolo 3 della Convenzione finanziaria Lateranense, salvo inserirvi la solita riserva di ogni diritto ed azione.

§ 2. Detti verbali saranno poi firmati dagli Ordinari o dal loro delegato ecclesiastico, e dal rappresentante governativo, in doppio esemplare, di cui uno sarà ritirato dal rappresentante governativo e l'altro dagli Ordinari o dal loro delegato per conservarlo nell'archivio amministrativo diocesano.

Art. 8.

Nel caso che nella consegna, di cui nei precedenti articoli 2-7, sorgessero gravi difficoltà o dubbi, gli Ordinari, prima di riceverla, si rivolgeranno alla Sacra Congregazione del Concilio per le opportune istruzioni e norme.

Capo II.

Ufficio amministrativo diocesano.

Art. 9.

In ogni Curia sarà costituito un *Ufficio diocesano* per l'amministrazione, vigilanza e controllo dei beni appartenenti ai capitoli cattedrali, parrocchie ed altri benefici, alle chiese, santuari, fabbricerie, confraternite ed altri enti ecclesiastici o di culto.

Art. 10.

§ 1. Gli atti, i contratti ed i documenti ricevuti o richiesti in occasione della consegna di cui negli articoli 2-7, saranno conservati in distinto locale di detto Ufficio, catalogati e mantenuti in buon ordine.

§ 2. A tale archivio amministrativo si aggiungeranno gli atti, i contratti, gli istrumenti, gli inventari, i verbali, le relazioni, le perizie, ecc., che verranno in appresso, nonchè le quietanze e gli altri documenti giustificativi, le minute o le copie delle corrispondenze spedite e le corrispondenze ricevute circa l'amministrazione, la vigilanza ed il controllo dei beni beneficiari ed ecclesiastici.

Art. 11.

Allo scopo di completare l'archivio amministrativo con il relativo impianto contabile, gli Ordinari, appena ricevuta la presente Circolare, inviteranno i capitoli cattedrali, i parroci e gli altri beneficiati a trasmettere alla Curia diocesana, entro un congruo termine di tempo:

1° una copia conforme, debitamente datata e firmata, del verbale ed inventario, compilati in occasione della loro immissione nel possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche;

2° le risposte al *questionario*, formulato dagli Ordinari stessi sulla guida dell'annesso *modulo A*, ed adattato alle condizioni delle singole diocesi, circa lo stato patrimoniale ed economico dei capitoli cattedrali, delle parrocchie e degli altri benefici, nonchè delle rispettive chiese.

Art. 12.

§ 1. Tali risposte, secondo il canone 1522 del Codice canonico, saranno date con verità e precisione da ogni capitolo cattedrale, parroco od altro beneficiato, compilandone tre esemplari, datati e firmati.

§ 2. Uno dei tre esemplari sarà conservato nell'archivio beneficiario od ecclesiastico, mentre gli altri due saranno rimessi, entro il prefisso termine di tempo, all'Ordinario diocesano il quale, ripostone uno nel proprio archivio, trasmetterà l'altro – entro il prossimo mese di Dicembre del 1929 – alla Sacra Congregazione del Concilio, con l'autentica e con l'aggiunta delle eventuali osservazioni e proposte.

Art. 13.

La stessa procedura di cui nei precedenti articoli 11 e 12 adotteranno gli Ordinari con i nuovi provvisti dei benefici ora vacanti, ed, in caso di lunga vacanza, con i presenti amministratori interini.

Art. 14.

Gli Ordinari, appena ricevute al riguardo nuove istruzioni dalla Sacra Congregazione del Concilio, invieranno pure analogo questionario ai rettori ed amministratori delle altre chiese, santuari, fabbricerie, confraternite ed altri enti ecclesiastici o di culto, invitandoli a rispondere nel modo, tempo e forma di cui negli articoli 11 e 12.

Art. 15.

Per il regolare impianto contabile diocesano si richiedono almeno:

1° un *libro cassa*, in cui si noti ogni operazione, che importi movimento di danaro, portandola a credito od a debito sul conto aperto per

ogni beneficio, chiesa ed altro ente ecclesiastico o di culto; come nell'annesso *modulo B;*

2° una *rubricella alfabetica*, cioè elenco in ordine alfabetico di tutti e singoli i benefici, chiese ed altri enti ecclesiastici o di culto, contrassegnando ciascuno di essi con proprio numero di riferimento, da ripetersi in ogni relativo atto, contratto, inventario, verbale, fascicolo, ecc., e nel *registro*, di cui al seguente n. 3°, indicandovi pure le corrispondenti pagine del medesimo;

3° un *registro*, diviso per ciascun beneficio, chiesa ed altro ente ecclesiastico o di culto, e suddiviso per ogni partita dei beni immobili e mobili, in modo che, a guisa d'inventario, risulti il relativo stato patrimoniale ed economico sì attivo che passivo come nell'annesso *modulo C*.

Art. 16.

Il registro di cui al precedente articolo 15, n. 3°, sarà compilato in base ai relativi atti, contratti, documenti, istrumenti, ecc.; nonchè sui verbali ed inventari di consegna e di riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche; sui dati ricevuti o richiesti in occasione della consegna di cui negli articoli 2-7; sulle risposte al questionario di cui negli articoli 11-14; ed in particolare sugli accertamenti compiuti dagli Ordinari e dai loro delegati.

Art. 17.

Lo stesso registro sarà aggiornato, per ogni anno successivo, nella parte patrimoniale con l'aggiunta delle variazioni che modificassero lo stato patrimoniale, beneficiario ed ecclesiastico, e nella parte economica con l'aggiunta del riepilogo del rispettivo stato economico.

Art. 18.

§ 1. Le variazioni dello stato patrimoniale si desumeranno anche dagli atti e contratti di cui negli articoli 40-42, e dalle relazioni di cui negli articoli 46-49, e riguarderanno specialmente:

1° gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41; le autorizzazioni ecclesiastiche e le eventuali civili di cui negli articoli 40-42, con la citazione degli estremi di ogni atto e contratto;

2° la rinnovazione dei titoli e delle ipoteche con l'indicazione degli estremi di ogni atto;

3° le condizioni di statica e di conservazione degli edifici, e di conduzione o locazione e di coltivazione dei terreni;

4° le mutazioni e condizioni dei beni mobili.

§ 2. Il riepilogo dello stato economico si desumerà dal rendiconto annuale di cui all'articolo 45 e conterrà il riassunto dell'entrata ed uscita con la rendita netta.

Capo III.

Custodia dei titoli e valori.

Art. 19.

§ 1. Appena accertato lo stato patrimoniale ed economico di cui negli articoli 2-14, gli Ordinari inviteranno prima i rispettivi beneficiati, e poi anche gli altri rettori ed amministratori a depositare, entro il termine di un mese, nella Curia diocesana tutti i titoli di rendita nominativa e gli altri valori appartenenti ai benefici ed agli altri enti ecclesiastici o di culto, dietro relativa ricevuta.

§ 2. Dal far tale deposito sono esentati solo i capitoli cattedrali, che diano sicuro affidamento, nonchè speciali enti ecclesiastici o di culto per gravi ragioni da approvarsi dalla Sacra Congregazione del Concilio.

Art. 20.

§ 1. Detti titoli e valori, unitamente a quelli ricevuti nella consegna di cui negli articoli 2-4, saranno custoditi in apposita cassaforte, munita di tre diverse chiavi e collocata nella Curia diocesana.

§ 2. Essi saranno amministrati, secondo le rette norme di contabilità, dal Consiglio amministrativo diocesano di cui al canone 1520 del Codice di diritto canonico.

Capo IV.

Amministrazione dei benefici vacanti.

Art. 21.

§ 1. Verificatasi la vacanza di un beneficio, gli Ordinari adotteranno le precauzioni del caso, dando anche notizia della vacanza all'Ufficio distrettuale per gli affari di culto, e disporranno tosto per la riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche.

§ 2. La riconsegna dovrà effettuarsi dal cessato beneficiato, o dai suoi eredi, al vicario economo, cioè economo spirituale di cui al canone 472 n. 1, o ad altro ecclesiastico incaricato dell'amministrazione temporanea dei beni beneficiari ed ecclesiastici, con l'assistenza del vicario foraneo di cui al canone 447, o di un membro del Consiglio amministrativo diocesano di cui al canone 1520, o di altro ecclesiastico all'uopo designato, ed alla presenza del rappresentante governativo a norma dell'articolo 30, comma 3 del Concordato.

Art. 22.

Tale riconsegna si farà in contradittorio del cessato beneficiato o dei suoi eredi, avvertiti del giorno e dell'ora precisa con lettera raccomandata; quale

termine trascorso invano, si procederà d'ufficio anche alla presenza del rappresentante governativo di cui al precedente articolo 21 § 2.

Art. 23.

La riconsegna si eseguirà mediante inventario di tutti i beni immobili e mobili, compilato sulla scorta del precedente verbale ed inventario di consegna, ed in base all'accertamento fatto, occorrendo anche con perizia, sul loro stato patrimoniale ed amministrativo.

Art. 24.

§ 1. Della riconsegna si redigerà verbale in tre esemplari da firmarsi, oltre che dal cessato beneficiato o dai suoi eredi, dal vicario economo o dall'ecclesiastico amministratore interino, da uno dei membri di cui all'articolo 21 § 2, nonchè dal rappresentante governativo di cui allo stesso articolo 21 § 2.

§ 2. Due di detti esemplari saranno rispettivamente conservati nell'archivio beneficiario od ecclesiastico, e nell'archivio amministrativo diocesano; mentre il terzo sarà consegnato al rappresentante governativo.

Art. 25.

Se la cauzione di cui negli articoli 37 e 38 non fosse sufficiente per compensare i danni arrecati per cattiva amministrazione dal cessato beneficiato, gli Ordinari effettueranno la ritenzione della parte dei frutti promiscui, giusta il canone 1480, spettanti al cessato beneficiato od ai suoi eredi, e prenderanno anche gli altri provvedimenti del caso.

Art. 26.

Le spese per la riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche saranno a totale carico del cessato beneficiato o dei suoi eredi.

Art. 27.

Procedura analoga a quella di cui nei precedenti articoli 21-26 gli Ordinari adotteranno per la riconsegna dei beni da parte dei cessati rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.

Art. 28.

Gli Ordinari amministreranno i beni del beneficio vacante per mezzo del vicario economo di cui nei canoni 472 n. 1 e 473, o di altro ecclesiastico amministratore interino; ed assegnato al primo, giusta lo stesso canone 472 n. 1, ed occorrendo anche al secondo, un congruo assegno, destineranno il residuo reddito netto a norma del canone 1481.

Art. 29.

Per l'amministrazione interina dei beni appartenenti al beneficio vacante si osserveranno analogamente le disposizioni circa l'amministrazione dei beni spettanti ai benefici provvisti, di cui negli articoli 39-45, rimanendo di regola vietato durante la vacanza, a tenore dei canoni 436 e 473 § 1, ogni atto e contratto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41.

Art. 30.

Al termine dell'amministrazione temporanea, il vicario economo o l'ecclesiastico amministratore interino, con l'assistenza di uno dei membri di cui all'articolo 21 § 2, farà la consegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche al nuovo beneficiato, a tenore del canone 473 § 2.

Art. 31.

Tale consegna si eseguirà mediante inventario di tutti i beni immobili e mobili, compilato sulla scorta del precedente verbale ed inventario di riconsegna di cui negli articoli 23 e 24, ed in base all'accertamento fatto, occorrendo anche con perizia, sul loro stato patrimoniale ed amministrativo.

Art. 32.

§ 1. Della consegna si redigerà verbale in doppio originale da firmarsi dal vicario economo o dall'ecclesiastico amministratore interino, dal nuovo beneficiato, e da uno dei membri di cui all'articolo 21 § 2, e da conservarsi l'uno nell'archivio beneficiario od ecclesiastico, e l'altro nella Curia diocesana a norma del canone 1522 n. 2 e 3.

§ 2. In detto verbale, a tenore del detto canone 1522 n. 1, dovrà anche risultare il giuramento prestato dal beneficiato per la buona e fedele amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici.

Art. 33.

Le spese per la consegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche saranno a totale carico del nuovo beneficiato.

Art. 34.

Il vicario economo o l'ecclesiastico amministratore interino sarà tenuto a risarcire i danni che, durante la propria gestione, risultassero da esso arrecati, ed accertati, anche con perizia, a norma dei canoni 1476, 1477 1479, 1523-1543.

Art. 35.

In modo analogo a quello di cui negli articoli 30-34 procederanno gli Ordinari per la consegna dei beni ai nuovi rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.

CAPO V.

Amministrazione dei benefici provvisti.

Art. 36.

§ 1. Ogni beneficiato, prima di prendere possesso del proprio beneficio a norma dei canoni 1443-1445, e prima di ricevere la consegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche di cui negli articoli 30-32, dovrà depositare nella Curia diocesana, dietro relativa ricevuta, una cauzione in titoli al portatore dello Stato italiano o garantiti dal medesimo, il cui ammontare, secondo il corso medio della settimana precedente, corrisponda all'annuo reddito netto del proprio beneficio.

§ 2. La cauzione sarà fruttifera a favore del rispettivo beneficiato.

§ 3. Tale cauzione, mediante regolare dichiarazione da rilasciarsi nella Curia diocesana dallo stesso beneficiato, resterà vincolata, come garanzia, alla dote del rispettivo beneficio.

§ 4. Essa sarà restituita al cessato beneficiato oppure ai suoi eredi, sentito l'Ufficio distrettuale per gli affari di culto, solo dopo la riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche, di cui negli articoli 22-24, e dietro deduzione dell'ammontare dei danni arrecati per cattiva amministrazione dallo stesso beneficiato, ed accertati, anche con perizia, a norma dei canoni 1476, 1477, 1479, 1523-1543.

Art. 37.

Detta cauzione potrà prestarsi anche con equivalente polizza di assicurazione sulla vita, preferibilmente presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, da depositarsi nella Curia diocesana dietro relativa ricevuta, e da vincolarsi nella forma di cui al superiore articolo 36.

Art. 38.

Le norme, contenute nei precedenti articoli 36 e 37, potranno essere applicate, secondo il prudente giudizio degli Ordinari, anche ai rettori ed amministratori di cui all'articolo 14, prima che essi assumano il loro ufficio.

Art. 39.

§ 1. Ogni beneficiato, secondo il canone 1476 § 1, ha il dovere di amministrare i beni del suo beneficio a norma dei canoni 1479, 1523-1543, ed anche di soddisfare agli oneri inerenti, specialmente a norma dei canoni 1475-1477.

§ 2. In base ai canoni di cui al precedente § 1, analogamente dicasi a riguardo dei rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.

Art. 40.

§ 1. Gli stessi di cui al precedente articolo 39, nell'edificazione o riedificazione e nell'ampliamento o restauro delle rispettive chiese e santuari con gli edifici ed opere annesse, dovranno attenersi al prescritto dei can. 1162 e 1164 del Codice di diritto canonico.

§ 2. In caso contrario, essi saranno tenuti personalmente responsabili non solo delle spese sostenute, ma anche dei danni arrecati, salvo le maggiori pene del caso.

Art. 41.

§ 1. Per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione (acquisti, alienazioni, permute, donazioni, enfiteusi, affrancazioni di canoni e censi, mutui, atterramenti di piante di alto fusto, liti attive e passive, ecc.), i beneficiati, i rettori e gli altri amministratori di cui all'articolo 14 dovranno fornirsi dell'autorizzazione ecclesiastica a norma del Codice di diritto canonico (canoni 1526-1543).

§ 2. In caso contrario, oltre la nullità dell'atto e contratto, i medesimi sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati a norma dei canoni di cui al superiore § 1, salvo le maggiori pene sancite nel canone 2347.

Art. 42.

§ 1. Gli enti ecclesiastici non beneficiari o di culto, a norma dell'art. 30, comma 2, del Concordato, sono anche tenuti a fornirsi dell'autorizzazione civile per acquistare beni immobili e per accettare donazioni, eredità o legati, sotto pena di nullità degli stessi acquisti ed accettazioni secondo gli articoli 9 e 10 della legge civile 27 maggio 1929, n. 848.

§ 2. Gli enti beneficiari poi, a tenore dell'articolo 30, comma 3 del Concordato, sono inoltre tenuti a munirsi dell'autorizzazione civile per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, specificati negli articoli 12 e 13 della stessa legge civile 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 43.

Gli stessi beneficiati, rettori ed amministratori, per la retta amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici, a mente del canone 1522 dovranno di regola tenere, sotto la vigilanza dei proprii Ordinari, due libri ed un registro, cioè:

1° un *libro cassa*, analogo a quello della Curia diocesana di cui all'articolo 15 n. 1, per ogni operazione di credito e debito, cioè di entrata ed

uscita, per l'amministrazione dei beni appartenenti a ciascun beneficio e altro ente ecclesiastico o di culto;

2° un *libro inventario* di tutti i beni immobili e mobili, compresi gli arredi sacri, suppellettili ed altri oggetti, appartenenti a ciascun beneficio ed altro ente ecclesiastico o di culto, salvo il suo aggiornamento con l'aggiunta delle successive variazioni annuali;

3° *un registro*, analogo al registro della Curia diocesana di cui negli articoli 15 n. 3, 16-18, circa lo stato patrimoniale ed economico, sì attivo che passivo, di ciascun beneficio ed altro ente ecclesiastico o di culto, salvo il suo aggiornamento nella parte sì patrimoniale che economica.

Art. 44.

I medesimi, oltre il registro e gli altri due libri, dovranno pure conservare in ordine, nell'archivio beneficiario od ecclesiastico, gli atti, i contratti, gli istrumenti, ecc., nonchè le quietanze e gli altri documenti giustificativi, le corrispondenze ricevute e le minute o le copie delle corrispondenze spedite circa la propria amministrazione.

Art. 45.

§ 1. A norma del canone 1525 § 1, gli stessi, entro il mese di marzo di ogni anno, dovranno presentare alla propria Curia diocesana il rendiconto della loro amministrazione beneficiaria ed ecclesiastica, compreso l'adempimento dei legati di culto, per la necessaria revisione ed approvazione, salvo quanto è disposto al § 2 dello stesso canone.

§ 2. In tale occasione rimetteranno anche alla medesima Curia l'elenco delle variazioni aggiunte, durante l'anno precedente, nel loro inventario e registro di cui all'articolo 43 n. 2 e 3.

§ 3. Dovranno pure presentare alla stessa Curia, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo specialmente delle spese straordinarie per ottenerne la previa approvazione ed autorizzazione ecclesiastica.

Capo VI.

Vigilanza diocesana.

Art. 46.

§ 1. A norma dei canoni 1478 e 1519 gli Ordinari, sopra i beni dei benefici sì provvisti che vacanti, delle chiese e degli altri enti ecclesiastici o di culto di cui all'articolo 14, hanno il diritto ed il dovere di vigilanza e di controllo, che eserciteranno specialmente nelle visite pastorali, avvalendosi anche dell'opera dei canonici convisitatori di cui al can. 343 § 2.

§ 2. Gli Ordinari in tale occasione od in altro tempo esamineranno, o faranno esaminare dagli stessi canonici convisitatori oppure da un membro del Consiglio amministrativo diocesano, i due libri ed il registro di cui all'articolo 43, apponendovi la loro approvazione con data e firma.

Art. 47.

In particolare poi gli Ordinari cureranno che i vicari foranei esercitino la loro vigilanza sui predetti beni secondo il prescritto dei canoni 447 § 1, n. 4 e § 2, 1478, e che ogni semestre presentino alla Curia la relativa loro relazione a norma del canone 449.

Art. 48.

§ 1. Gli Ordinari provvederanno anche alla vigilanza ed alla relazione, di cui al precedente articolo 47, dei beni beneficiarii ed ecclesiastici appartenenti allo stesso vicario foraneo, per mezzo del vicario foraneo viciniore o di un membro del Consiglio amministrativo diocesano.

§ 2. Analogamente provvederanno per la detta vigilanza e relazione circa i beni beneficiari ed ecclesiastici della città vescovile.

Art. 49.

Gli Ordinari cureranno pure di inviare ispezioni ordinarie almeno annuali, ed occorrendo anche straordinarie, per verificare la consistenza patrimoniale e la manutenzione dei beni beneficiari ed ecclesiastici, ed in particolare la condizione statica e conservativa delle chiese, dei santuari e delle case canoniche e parrocchiali, servendosi dell'opera del Consiglio amministrativo diocesano di cui al canone 1520, nonchè di persone tecniche anche laiche, per poi adottare i provvedimenti del caso.

Art. 50.

Le spese delle ispezioni, tanto ordinarie quanto straordinarie di cui al precedente articolo 49, saranno a totale carico dei relativi beneficiati, nonchè, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, dei rettori e amministratori, oppure delle stesse chiese ed altri enti ecclesiastici ispezionati.

Art. 51.

§ 1. In caso di cattiva amministrazione dei beni beneficiarii ed ecclesiastici, gli Ordinari, salvo la remozione secondo il canone 2147 § 2 n. 5, potranno anche sospendere a norma dello stesso canone il beneficiato dalla

relativa amministrazione, affidandola ad altro ecclesiastico all'uopo designato, al quale assegneranno un congruo compenso, destinando il residuo reddito netto a favore dello stesso beneficiato.

§ 2. Gli Ordinari non ometteranno di dare tosto notizia del provvedimento preso all'Ufficio distrettuale per gli affari di culto.

Art. 52.

In caso di cattiva gestione patrimoniale dei beni beneficiarii ed ecclesiastici, gli stessi Ordinari applicheranno pure le norme dei canoni 1534 e 2347; ed, occorrendo, provocheranno anche il sequestro delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche dal rappresentante governativo in conformità dell'articolo 26, comma 2, del Concordato.

Art. 53.

Procedura analoga a quella di cui nei precedenti articoli 51 e 52 adotteranno gli Ordinari con i rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.

Art. 54.

§ 1. Prima di concedere l'autorizzazione ecclesiastica od, occorrendo, d'impetrare il beneplacito apostolico per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41, gli Ordinari, a norma dei canoni 1530-1542, richiederanno, oltre il consenso od il voto del Capitolo cattedrale, il parere del Consiglio amministrativo diocesano e, se del caso, anche quello di un perito, a tenore dei canoni 1164 e 1530.

§ 2. Cureranno inoltre che, secondo l'articolo 42, sia chiesta ed ottenuta l'autorizzazione civile a norma dell'articolo 30, commi 2 e 3, del Concordato.

Art. 55.

Gli stessi Ordinari vigileranno che, a tenore del canone 1529, negli atti e contratti dei beni beneficiari ed ecclesiastici siano osservate anche le leggi civili e le lodevoli consuetudini locali, e che nelle locazioni dei medesimi si osservi pure il prescritto del canone 1479.

Art. 56.

Nè ometteranno di vigilare che i beni beneficiari ed ecclesiastici siano migliorati ed, occorrendo, anche bonificati, e che i fondi rustici siano provvisti degli occorrenti attrezzi rurali e delle sufficienti scorte vive e morte a corredo degli stessi fondi.

Art. 57.

Sull'annuo reddito netto dei benefici anche vacanti e degli altri enti ecclesiastici o di culto di cui all'articolo 14, gli Ordinari esigeranno la percentuale del due per cento per le spese dell'amministrazione diocesana e per le opere diocesane.

Art. 58.

Gli Ordinari poi, entro il mese di giugno di ogni anno, renderanno conto dell'impiego, da loro fatto, delle percentuali di cui al precedente articolo 57, alla Sacra Congregazione del Concilio.

Capo VII.

Ufficio amministrativo centrale.

Art. 59.

Presso la Sacra Congregazione del Concilio sarà costituito uno speciale *Ufficio amministrativo* per la superiore vigilanza e controllo dei beni appartenenti ai benefici, chiese ed altri enti ecclesiatici o di culto di cui all'articolo 14, specialmente per l'Italia.

Art. 60.

A tale scopo la Sacra Congregazione del Concilio invierà visite periodiche ed anche straordinarie, per accertare lo stato patrimoniale ed amministrativo dei beni beneficiarii ed ecclesiastici, la loro conservazione e manutenzione, specialmente riguardo le chiese, santuari, case canoniche e parrocchiali.

Art. 61.

Entro il mese di giugno del 1930 gli Ordinari diocesani d'Italia presenteranno alla medesima S. Congregazione una relazione circa lo stato patrimoniale ed economico dei beni beneficiarii ed ecclesiastici, con le osservazioni e proposte del caso, aggiungendovi copia conforme del registro di Curia di cui negli articoli 15 n. 3, 16.

Art. 62.

In appresso i detti Ordinari presenteranno alla stessa Sacra Congregazione durante un quinquennio, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione suppletiva alla relazione di cui al precedente articolo 61, con le osservazioni e proposte del caso, aggiungendovi copia conforme degli aggiornamenti eseguiti, durante l'anno precedente, nel detto registro di Curia di cui negli articoli 17 e 18.

Questa Sacra Congregazione nutre piena fiducia che gli Ordinari diocesani d'Italia, nell'interesse dei beni beneficiarii ed ecclesiastici, porranno ogni loro diligenza e cura nell'osservare, e far osservare, le istruzioni e disposizioni della presente Circolare.

Ed in attesa di un cenno di ricevimento della medesima, con particolare ossequio mi professo.

Roma, 20 giugno 1929.

✠ D. Card. Sbarretti,
Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto, *Prefetto.*

L. ✠ S.

† G. Serafini, Vescovo tit. di Lampsaco, *Segretario.*

Mod. A.

SCHEMA DI QUESTIONARI

QUESTIONARIO I
PER LE PARROCCHIE

BENI IMMOBILI

I. – Chiesa parrocchiale

Q. 1ª. Quando fu edificata la chiesa parrocchiale, e da chi?

Q. 2ª. Quale è lo stile della chiesa?

Q. 3ª. Se e quale pregio artistico o storico ha la chiesa, e se e quale le sue parti?

Q. 4ª. Quali sono le sue condizioni di statica e di manutenzione?

Q. 5ª. Se e quando essa fu ampliata?

Q. 6ª. È sufficiente ai bisogni della popolazione?

Q. 7ª. È patronata o meno?

Q. 8ª. *Se la chiesa è patronata:*

a) chi ne è il patrono?

b) ha egli provveduto e provvede alle riparazioni ordinarie e straordinarie a norma del canone 1186 del Codice?

c) *se no:* perchè?

Q. 9ª. *Se la chiesa non è patronata:*

a) chi è tenuto a provvedere alle riparazioni sì ordinarie che straordinarie?

b) per quale titolo, convenzione o consuetudine vi è tenuto?

c) vi ha egli provveduto e vi provvede?

d) *se no:* perchè?

Q. 10ª. Quando e da chi fu fatta l'ultima riparazione ordinaria e straordinaria alla chiesa?

Q. 11ª. In che consistette tale riparazione, e quale ne fu la spesa?

Q. 12ª. Se e di quali riparazioni, ordinarie e straordinarie, ha oggi bisogno la chiesa con le sue parti (cappelle, altari, sacrestia, campanile ecc.)?

Q. 13ª. Quale spesa occorre per tali riparazioni?

Q. 14ª. Quali somme sono già raccolte per dette riparazioni, e quali altre si sperano raccogliere?

Q. 15ª. Si suole presentare all'Ordinario diocesano il progetto ed il disegno dei lavori, con il preventivo della spesa, per l'approvazione, a mente del canone 1162 § 1?

Q. 16ª. Quali locali sono attigui alla chiesa, oppure soprastanti o sottostanti alla stessa, ed a quale uso servono?

Q. 17ª. Se e quali servitù attive ha la chiesa?

Q. 18ª. A quali servitù passive è essa soggetta?

Q. 19ª. Si è cercato di togliere le servitù passive, come e con quale risultato?

Q. 20ª. Vi sono accessi o finestre da case private, oppure coretti privati?

Q. 21ª. *Se sì:*

a) per quale diritto o pretesto?

b) come e con quale esito si è cercato di eliminare gli eventuali abusi?

c) quali difficoltà ostano per l'eliminazione di tali abusi?

Q. 22ª. Quali sono i confini della chiesa?

Q. 23ª. Quali sono i confini dei locali e dell'area annessi alla chiesa?

Q. 24ª. La chiesa è assicurata contro gli incendi ed i furti?

Q. 25ª. *Se sì:* presso quale società assicuratrice e per quale premio annuo?

Q. 26ª. *Se no:* s'intende provvedervi e come?

Q. 27ª. La chiesa è provvista di sufficienti suppellettili ed arredi sacri?

Q. 28ª. *Se no:* quali nuove suppellettili ed arredi sacri sono più urgenti?

Q. 29ª. Quale ne sarebbe la spesa complessiva, e con quali mezzi vi si potrebbe provvedere?

Q. 30ª. Le esistenti suppellettili ed arredi sacri sono in buono stato?

Q. 31ª. Sono essi ben conservati e custoditi?

Q. 32ª. La chiesa ha legati di culto da soddisfare?

Avvertenza. – Qui s'inseriscano le questioni 138-144.

Q. 33ª. Quali sono in media le annue offerte complessive per il culto ed altri bisogni della chiesa?

Q. 34ª. Di tali offerte si rende conto all'Ordinario diocesano a norma del canone 1182 § 3?

Q. 35ª. Possiede la chiesa beni temporali?

Q. 36ª. Quale è in media il loro annuo reddito complessivo?

Q. 37ª. Quale è il loro valore approssimativo?

Q. 38ª. Esiste l'inventario completo dei beni immobili e mobili della chiesa?

Avvertenza. – Se la chiesa parrocchiale possiede solo beni mobili, qui s'inseriscano, secondo i casi, le questioni 115-133; se poi essa possiede anche beni immobili, s'inseriscano, secondo i casi, anche le questioni 57-114.

Q. 39ª. L'amministrazione dei beni temporali della chiesa è tenuta dal parroco, oppure da speciale Consiglio amministrativo o fabbriceria, secondo i canoni 1183 e 1521?

Q. 40ª. *Se dalla fabbriceria:*

a) è essa nominata dall'Ordinario diocesano, oppure da chi altro e per quale titolo?

b) è almeno approvata dallo stesso Ordinario e da lui dipendente?

c) di quanti membri è composta, di quanti ecclesiastici e di quanti laici?

Q. 41ª. Il parroco, o chi altro, è il presidente della fabbriceria?

Q. 42ª. Il presidente è nominato dall'Ordinario diocesano, oppure dai fabbriceri o da chi altro e per quale titolo?

Q. 43ª. Il presidente è almeno approvato dall'Ordinario diocesano?

Q. 44ª. La fabbriceria amministra i beni temporali della chiesa parrocchiale a norma dei canoni 1522-1543?

Q. 45ª. S'ingerisce essa nelle mansioni di cui al canone 1184?

Q. 46ª. S'ingerisce anche circa l'esercizio del culto e le Messe legatarie e manuali?

Q. 47ª. *Se sì:* per quale titolo o pretesto?

Q. 48ª. Il parroco, oppure la fabbriceria, presenta ogni anno il bilancio preventivo almeno delle spese straordinarie ed il rendiconto all'Ordinario diocesano per l'approvazione a norma del canone 1525?

Q. 49ª. *Se no:* perchè?

Q. 50ª. La chiesa ha archivio proprio?

Q. 51ª. È esso ben custodito ed ordinato?

Avvertenza. – Se la chiesa possiede arredi sacri ed oggetti preziosi, artistici o storici, qui s'inseriscano le questioni 145-150.

Q. 52ª. Il parroco è di libera collazione dell'Autorità ecclesiastica, oppure di patronato ecclesiastico o laicale?

Q. 53ª. *Se di patronato:*

a) chi ne è il patrono, e per quale titolo o diritto?

b) adempie egli tutti i doveri di patrono?

c) esercita egli speciali ingerenze nella chiesa, e quali?

Q. 54ª. Quale annua rendita netta complessiva percepisce in media il parroco?

Q. 55ª. Quale parte di tale rendita egli percepisce come congrua governativa e supplemento di congrua?

Q. 56ª. Il parroco è tenuto al reintegro di qualche somma, in quale rata annua, e come la soddisfa?

Avvertenza. – Se la chiesa è anche *santuario*, qui s'inseriscano le questioni 153-157, di cui al questionario IV. Se poi il parroco ha chiese succursali, o comunque da lui dipendenti od anche solo cappelle rurali, per ciascuna di esse si aggiungano, secondo i casi, le questioni 1-150.

II. – Fondi urbani

§ 1. – *Casa parrocchiale*

Q. 57ª. Il parroco ha la casa parrocchiale?

Q. 58ª. *Se no:*

a) abita egli in casa propria o della famiglia, oppure in casa presa in affitto?

b) quanto dista tale casa dalla chiesa parrocchiale?

Q. 59ª. *Se sì:* la casa è annessa alla chiesa parrocchiale, o vicina, oppure quanto ne dista?

Q. 60ª. Qual'è l'intestazione della casa parrocchiale?

Q. 61ª. Il titolo di proprietà della casa parrocchiale è la donazione o l'acquisto, e con quale atto e data?

Q. 62ª. Quali ne sono i confini?

Q. 63ª. Quale la via ed il numero civico?

Q. 64ª. Quale il numero di mappa?

Q. 65ª. Quale l'estimo catastale o reddito imponibile?

Q. 66ª. Di quanti piani e vani consta la casa parrocchiale?

Q. 67ª. Quando essa fu costruita, e da chi?

Q. 68ª. Quali sono le sue condizioni di statica e di manutenzione?

Q. 69ª. Chi è tenuto alle riparazioni ordinarie e straordinarie a tenore del canone 1477?

Q. 70ª. Per quale titolo, convenzione po consuetudine vi è tenuto?

Q. 71ª. Vi ha egli provveduto e vi provvede?

Q. 72ª. *Se no:* perchè?

Q. 73ª. Quali riparazioni ordinarie vi ha eseguito il presente parroco a norma del canone 1477 § 3, e quando?

Q. 74ª. Vi ha egli eseguite anche riparazioni straordinarie, quando e per quale spesa?

Q. 75ª. Di quali riparazioni ordinarie e straordinarie ha bisogno la casa?

Q. 76ª. Quale ne sarebbe la spesa complessiva?

Q. 77ª. Come e quando s'intende provvedervi?

Q. 78ª. Se e quali servitù attive ha la casa parrocchiale?

Q. 79ª. Se e quali servitù passive?

Q. 80ª. È essa assicurata contro gli incendi?

Q. 81ª. Presso quale società assicuratrice, e per quale premio annuo?

Q. 82ª. Quale è il valore approssimativo della casa parrocchiale?

Q. 83ª. Ha essa annesso qualche appezzamento di terreno ad uso cortile, orto, giardino, ecc.?

Q. 84ª. Quali sono i confini di detto terreno?

Q. 85ª. Quale è la superficie di detto terreno in ettari, are, centiare?

Q. 86ª. Quale è il valore approssimativo del terreno?

Q. 87ª. Alla casa parrocchiale è annessa qualche altra casa di proprietà della chiesa o del beneficio parrocchiale?

Q. 88ª. A quale uso essa è adibita, oppure è data in affitto?

Q. 89ª. *Se è data in affitto:* quale ne è la corrisposta annua?

Q. 90ª. Quale è il valore approssimativo di questa casa?

Avvertenza. – A riguardo di tale casa s'inseriscano le questioni 60-86.

§ 2. – *Case urbane*

Q. 91ª. Se e quante altre case urbane possiede il beneficio parrocchiale?

Q. 92ª. A quale uso sono esse adibite, oppure sono esse date in affitto?

Q. 93ª. *Se date in affitto:* quale ne è l'annua corrisposta?

Q. 94ª. Quale è l'imposta sui fabbricati?

Avvertenza. – S'inseriscano, per ogni casa urbana, le questioni 60-86.

III. – Fondi rustici

Q. 95ª. Se e quanti terreni possiede il beneficio parrocchiale?

Q. 96ª. Come sono essi denominati, ed in quale località situati?

Avvertenza. – S'inseriscano le questioni 60-65; se poi nel terreno si trova qualche casa colonica, s'inseriscano, secondo i casi, anche le questioni 66-81.

Q. 97ª. I terreni sono tenuti a conduzione diretta, o dati in affitto, a colonia, ecc.?

Q. 98ª. I terreni sono coltivati a semina, a vigna, ad oliveto, ecc.?

Q. 99ª. Quali migliorie o bonifiche sono necessarie?

Q. 100ª. Quando e come s'intende eseguirle, e per quale spesa complessiva?

Q. 101ª. Quale è l'imposta sui terreni?

Q. 102ª. Vi sono sufficienti attrezzi rurali a corredo dei terreni?

Q. 103ª. Esistono sufficienti scorte vive e morte a corredo dei terreni?

Q. 104ª. Quale è l'annuo fruttato netto di ciascun terreno?

Q. 105ª. Quale è il valore approssimativo di ciascun terreno?

IV. – Canoni

Q. 106ª. Quale è l'intestazione del canone?

Q. 107ª. Quale è la natura del canone (enfiteutico o meno, attivo o passivo)?

Q. 108ª. L'enfiteusi è perpetua o temporanea?

Q. 109ª. Il titolo costitutivo dell'enfiteusi è la donazione o l'acquisto, e con quale atto e data?

Q. 110ª. Con quale atto e data è stato stipulato l'ultimo atto ricognitorio dell'enfiteusi?

Q. 111ª. Se ne riscuote anche il laudemio di passaggio od il quindennio, ed in quale quantità?

Q. 112ª. Quale è l'annualità di ciasun canone?

Q. 113ª. Com'è denominato lo stabile enfiteutico, in quale località situato, e con quali dati catastali?

Q. 114ª. Chi è l'odierno direttario od utilista?

BENI MOBILI

I. – Censi

Q. 115ª. Quale è l'intestazione del censo?

Q. 116ª. Quale è la natura del censo (attivo o passivo)?

Q. 117ª. Il titolo costitutivo del censo è la donazione o l'acquisto, con quale atto e data?

Q. 118ª. Con quale atto e data fu eseguita l'ultima rinnovazione del titolo?

Q. 119ª. Quale è l'annualità di ciascun censo?

Q. 120ª. Quale è la sorte di ciascun censo?

Q. 121ª. Com'è denominato lo stabile censito, in quale località situato, e con quali dati catastali?

Q. 122ª. Chi è l'odierno debitore o creditore?

Q. 123ª. Quale valore approssimativo ha detto stabile?

Q. 124ª. Quando fu eseguita l'ultima rinnovazione dell'ipoteca?

II. – Titoli di rendita nominativa

Q. 125ª. Quale è l'intestazione, la provenienza e la destinazione dei titoli di rendita nominativa?

Q. 126ª. Quale è la qualità, la quantità, il numero d'ordine e la data d'emissione?

Q. 127ª. Quale è il complessivo capitale nominale, e quale il reddito annuo?

III. – Pensioni

Q. 128ª. Quale è l'intestazione, la provenienza e la destinazione della pensione?

Q. 129ª. Quale è la natura della pensione (attiva o passiva)?

Q. 130ª. Quale è la durata della pensione?

Q. 131ª. Quale il titolo costitutivo della pensione, e con quale atto e data?

Q. 132ª. Chi è l'odierno debitore o creditore?

Q. 133ª. Quale è l'annualità della pensione?

IV. – Incerti di stola

Q. 134ª. Quale è il numero dei parrocchiani?

Q. 135ª. Quale è in media l'annuo numero dei battesimi e dei matrimoni?

Q. 136ª. Quale è in media l'annuo numero dei morti (ricchi e poveri)?

Q. 137ª. Quale è l'annuo introito medio degli incerti di stola bianca, e quale degli incerti di stola nera?

V. – Legati di culto

Q. 138ª. Qual'è l'odierno numero complessivo dei legati di culto, e quale delle Messe (cantate o lette)?

Q. 139ª. Esiste indulto di riduzione, con quale data e per quanto tempo, e da chi concesso?

Q. 140ª. Se e quali capitali e rendite esistono per la soddisfazione dei legati di culto e Messe?

Q. 141ª. Su quali beni beneficiari ed ecclesiastici gravano detti legati di culto e Messe?

Q. 142ª. Quale spesa annua complessiva si sostiene per la soddisfazione di tali legati di culto e Messe?

Q. 143ª. Se e quali legati di culto e Messe sono a carico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella parrocchia?

Q. 144ª. Se e come sono essi soddisfatti?

VI. – Oggetti preziosi, artistici o storici

Q. 145ª. Esistono oggetti preziosi, artistici o storici?

Q. 146ª. Quale è la loro provenienza e pertinenza?

Q. 147ª. Quali ne sono le caratteristiche speciali?

Q. 148ª. Quel'è il loro stato di conservazione, di custodia e di sicurezza?

Q. 149ª. Quale è il valore approssimativo di ciascun oggetto?

Q. 150ª. Quali di essi sono al presente civilmente inventariati?

Avvertenza. – Si trasmetta un elenco di tali oggetti in due esemplari alla Curia diocesana, la quale ne rimetterà uno alla S. Congregazione del Concilio.

QUESTIONARIO II
PER I CAPITOLI CATTEDRALI

Q. 151ª. Il Capitolo cattedrale ha la cura abituale delle anime a norma del canone 471?

Q. 152ª. Il Capitolo si regge con il sistema della massa comune o delle prebende distinte?

Avvertenza. – S'inseriscano le questioni circa *le parrocchie*, di cui al questionario I, se ed in quanto facciano al caso.

QUESTIONARIO III
PER LE RETTORIE

Avvertenza. – S'inseriscano, se ed in quanto facciano al caso, le questioni circa *le parrocchie*, di cui al questionario I.

QUESTIONARIO IV
PER I SANTUARI

Avvertenza. – S'inseriscano le questioni circa *le parrocchie*, di cui al questionario I, se ed in quanto facciano al caso; e s'aggiungano anche le seguenti speciali a norma dell'articolo 27 del Concordato.

Q. 153ª. Quali sono gli edifizi e le opere annesse al santuario con carattere religioso, e quali con carattere meramente laico?

Q. 154ª. Quale è il patrimonio del santuario a scopo religioso, e quale a scopo meramente laico?

Q. 155ª. Quale è il valore approssimativo del primo, e quale del secondo?

Q. 156ª. Quale è in media l'annuo reddito del primo, e quale del secondo?

Q. 157ª. L'amministrazione del santuario è *ecclesiastica*, cioè dipendente dall'Ordinario diocesano, oppure *civile* o *laica*, cioè dipendente dal Governo, dalla Provincia, dal Municipio o da altro ente laicale?

QUESTIONARIO V

PER LE CONFRATERNITE

Avvertenza. – Si inseriscano le questioni circa *le parrocchie*, di cui al questionario I, se ed in quanto facciano al caso; e s'aggiungano le seguenti speciali a norma dell'articolo 29, lettera *c*) del Concordato.

Q. 158ª. Quale è lo scopo primario della confraternita, e quale il secondario?

Q. 159ª. La confraternita ha scopo esclusivo o prevalente di culto?

Q. 160ª. Quale è il suo patrimonio a scopo di culto, e quale a scopo di beneficenza?

Q. 161ª. Da chi fu eretta la confraternita, e con quale atto e data?

Q. 162ª. Fu essa approvata dall'Ordinario diocesano, e con quale atto e data?

Q. 163ª. Di quale anno sono gli antichi statuti, e di quale i vigenti? (*Si alleghi copia degli statuti antichi e dei vigenti*).

Q. 164ª. In quale chiesa fu eretta la confraternita?

Q. 165ª. In quale chiesa ha essa la sua sede?

Q. 166ª. L'odierna chiesa è propria della confraternita?

Q. 167ª. *Se no:*

a) è essa secolare o regolare?

b) a chi prima apparteneva?

c) da chi e quando fu essa ceduta alla confraternita?

d) quali furono le condizioni di tale cessione?

e) se e come tali condizioni oggi si osservano?

Q. 168ª. Chi sono gli odierni ufficiali della confraternita?

Q. 169ª. Sono stati essi eletti a norma degli statuti?

Q. 170ª Sono stati confermati dall'Ordinario diocesano a norma del canone 715 § 1?

Q. 171ª. Presentano essi ogni anno il bilancio preventivo, almeno delle spese straordinarie, ed il rendiconto allo stesso Ordinario a norma del canone 1525?

Q. 172ª. Quali sono i legati di culto fondati o statutari della confraternita?

Q. 173ª. Sono essi tutti soddisfatti?

Q. 174ª. Con quale spesa annua?

Q. 175ª. Quale è l'odierno numero dei confratelli, e quale delle consorelle ascritte?

Q. 176ª. Quali questioni interne ha la confraternita, e quali con estranei?

Q. 177ª. Il cappellano, o padre spirituale, è nominato dall'Ordinario diocesano a norma del canone 698?

Q. 178ª. *Se no:* perchè?

QUESTIONARIO VI

PER GLI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI O DI CULTO

Avvertenza. – S'inseriscano le questioni circa *le parrocchie*, di cui al questionario I, e circa *le confraternite*, di cui al questionario V, se ed in quando facciano al caso; e se ne aggiungano altre speciali secondo le circostanze locali.

MODULO B.

LIBRO CASSA

PARROCCHIA DI .....

Data			OPERAZIONI	Entrata		Uscita	
Giorno	Mese	Anno		Lire	Cent.	Lire	Cent.
2	genn.	1930	Cedola 1 genn. 1930 rendita nom. 3,50 %	.....	..		
10	febbr.	»	Versate al parroco			.....	..
1	marzo	»	ecc. ecc.:				
			Da riportare	.....	..	.....	..

Avvertenza. – Il *libro cassa* sia di carta a mano ed in formato circa il doppio del presente foglio. Le pagine siano sufficienti almeno per un decennio.

MODULO C.

REGISTRO

DELLO

STATO PATRIMONIALE ED ECONOMICO

DELLA PARROCCHIA DI .....

.....

PARTE I.

STATO PATRIMONIALE.

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
BENI IMMOBILI.				
I. – CHIESA PARROCCHIALE.				
Descrizione del 1929:				
1° Confini chiesa, compresi locali ed area annessi:				
2° Data dell'edificazione:				
3° Data dell'ampliamento:				
4° Natura chiesa (patronata o meno):				
5° Stile chiesa e pregio artistico o storico:				
6° Amministrazione chiesa (parroco o fabbriceria):				
7° Servitù attive e passive:				

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
8° Condizione statica e conservativa della chiesa e sue parti:				
9° Riparazioni ultime eseguite (ordinarie e straordinarie) con data:				
10° Riparazioni da eseguirsi:				
11° Assicurazione incendi e furti:				
12° Arredi sacri (sufficienza e convenienza):				
13° Offerte chiesa (quantità annua media, capitalizzata al cento per quattro)				
. . . . .	.....	..		
14° Legati di culto e Messe (numero complessivo odierno):				
15° Spesa annua per soddisfazione legati di culto e Messe, capitalizzata al cento per quattro:				
. . . . .			.....	..
16° Valore approssimativo dei beni della chiesa:				
. . . . .	.....	..		
17° ecc. ecc.:				
. . . . .	———	—	———	—
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
. . . . .	———	—	———	—

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.

II. – Fondi urbani.

§ 1. – Casa parrocchiale.

Descrizione del 1929:

1° Dati catastali (intestazione, località, via e numero civico, mappa, confini, estimo catastale o reddito imponibile): . . . . . .

2° Titolo originario (donazione od acquisto) con atto e data: . . . . . .

3° Data costruzione ed ampliamento: . . . . . .

4° Numero piani e vani: . . . . . .

5° Servitù attive e passive: . . . . . .

6° Condizione statica e conservativa: . . . . . .

7° Titolo dell'obbligo per riparazioni (ordinarie e straordinarie): . . . . . .

8° Riparazioni ultime eseguite con data: . . . . . .

9° Riparazioni da eseguirsi: . . . . . .

10° Assicurazione incendi: . . . . . .

11° Locali ed area annessi con loro destinazione: . . . . . .

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
12° Valore approssimativo casa parrocchiale con annessi:	. . . . .	. .		
. . . . .				
13° ecc. ecc.:				
. . . . .				
	—	—	—	—
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
. . . . .				
	—	—	—	—

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.

§ 2. – Case urbane.

Descrizione del 1929:

1° Dati catastali d'ogni casa urbana (intestazione, località, via e numero civico, mappa, confini, estimo catastale o reddito imponibile): . . . . . .

2° Titolo originario (donazione od acquisto) con atto e data: . . . . . .

3° Servitù attive e passive: . . . . . .

4° Numero piani e vani: . . . . . .

5° Condizione statica e conservativa: . . . . . .

6° Riparazioni ultime eseguite con data: . . . . . .

7° Riparazioni da eseguirsi: . . . . . .

8° Locali ed area annessi: . . . . . .

9° Uso o locazione: . . . . . .

10° Assicurazione incendi: . . . . . .

11° Valore approssimativo casa con annessi: . . . .

12° ecc. ecc.: . . . . . .

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
. . . . .				

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.

III. – Fondi rustici.

Descrizione del 1929:

1° Dati catastali d'ogni fondo rustico (intestazione, denominazione, località, mappa, confini, superficie in ettari, are, centiare, estimo catastale o reddito imponibile): . . . . . .

2° Titolo originario (donazione od acquisto) con atto e data: . . . . . .

3° Servitù attive e passive: . . . . . .

4° Conduzione diretta, colonia, affitto, ecc.: . . . . . .

5° Coltivazione (semina, vigna, oliveto, ecc.): . . . . . .

6° Attrezzi rurali: . . . . . .

7° Scorte vive e morte: . . . . . .

8° Migliorie eseguite con data: . . . . . .

9° Migliorie da eseguirsi: . . . . . .

10° Casa colonica con indicazione:

a) piani e vani: . . . . . .

b) condizione statica e conservativa: . . . . . .

c) riparazioni eseguite con data: . . . . . .

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
d) riparazioni da eseguirsi:				
. . . . .				
e) uso o locazione:				
. . . . .				
11° Assicurazione incendi:				
. . . . .				
12° Valore approssimativo d'ogni fondo rustico con annessi:				
. . . . .	.....	..		
13° ecc. ecc.:				
. . . . .				
	—	—	—	—
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
. . . . .				
	—	—	—	—

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.

IV. – Canoni.

Descrizione del 1929:

1° Intestazione canone: . . . . . .

2° Natura canone (attivo o passivo): . .

3° Titolo costitutivo enfiteusi con atto e data: . . . . . .

4° Durata dell'enfiteusi (temporanea o perpetua): . . . . . .

5° Atto ricognitorio ultimo dell'enfiteusi con atto e data: . . . . . .

6° Laudemio di passaggio o quindennio (quantità): . . . . . .

7° Stabile enfiteutico con dati catastali (denominazione, località, mappa, confini, ecc.): . . . . . .

8° Direttario od enfiteuta odierno: . . . .

9° Canone annuo, capitalizzato al cento per quattro: . . . . . .

10° ecc. ecc.: . . . . . .

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
. . . . .				
	—	—	—	—

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.

BENI MOBILI.

I. – CENSI.

Descrizione del 1929:

1° Intestazione censo: . . . . . .

2° Natura censo (attivo o passivo): . . .

3° Titolo costitutivo del censo (donazione od acquisto) con atto e data: . . . . . .

4° Rinnovazione ultima titolo ed ipoteca con atto e data: . . . . . .

5° Stabile censito con dati catastali (denominazione, località, confini, mappa, ecc.): . .

6° Creditore o debitore odierno: . . . . .

7° Annualità censo: . . . . . .

8° Sorte censo: . . . . . .

9° ecc. ecc.: . . . . . .

Variazioni del 1930:

1° ecc. ecc.: . . . . . .

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
II. – TITOLI DI RENDITA NOMINATIVA.				
Descrizione del 1929.				
1° Intestazione, provenienza e destinazione:				
2° Natura (rendita al 3,50 % – consolidato al 5 %):				
3° Quantità, numero d'ordine, data di emissione (*elenco titoli*):				
4° Reddito annuo complessivo				
5° Capitale nominale complessivo:				
6° ecc. ecc.:	.....	..		
	—	—	—	—
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
	—	—	—	—

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
III. – PENSIONI.				
Descrizione del 1929:				
1° Intestazione, provenienza e destinazione:				
2° Natura della pensione (attiva o passiva):				
3° Titolo costitutivo pensione con atto e data:				
4° Durata della pensione (temporanea o perpetua):				
5° Creditore o debitore odierno:				
6° Annualità pensione, capitalizzata al cento per quattro:				
7° ecc. ecc.:	.....	..		
	—	—	—	—
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
	—	—	—	—

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
IV. – INCERTI DI STOLA.				
Descrizione del 1929:				
1° Incerti annui stola bianca in media, capitalizzati al cento per quattro:				
. . . . .	.....	..		
2° Incerti annui stola nera in media, capitalizzati al cento per quattro:				
. . . . .	.....	..		
3° ecc. ecc.:				
. . . . .				
	—	—	—	—
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
. . . . .				
	—	—	—	—

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
V. – LEGATI DI CULTO.				
Descrizione del 1929:				
1° Numero odierno legati di culto e Messe:				
2° Capitale odierno per soddisfazione:	.....	..		
3° Spesa annua odierna complessiva per soddisfazione, capitalizzata al cento per quattro:			.....	..
4° ecc. ecc.:				
	—	—	—	—
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
	—	—	—	—

	Attività		Passività	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
VI. – Oggetti preziosi, artistici o storici.				
Descrizione del 1929:				
1° Natura oggetti (calice, statua, quadro, ecc.):				
2° Provenienza e pertinenza:				
3° Caratteristiche speciali:				
4° Stato di conservazione:				
5° Custodia e sicurezza:				
6° Valore approssimativo oggetti:	.....	..		
7° ecc. ecc.:				
	—	—	—	—
Variazioni del 1930:				
1° ecc. ecc.:				
	—	—	—	—

PARTE II.
STATO ECONOMICO.

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
BENI IMMOBILI.						
I. – CHIESA PARROCCHIALE.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per reddito annuo beni chiesa:	.....	..				
2° Per offerte chiesa:	.....	..				
3° Per manutenzione (ordinaria o straordinaria):			.....	..		
4° Per assicurazione incendi e furti:			.....	..		
5° Per acquisto e riparazione arredi sacri:			.....	..		
6° Per spese di culto:			.....	..		
7° Per soddisfazione legati di culto e Messe:			.....	..		
8° Per spese diverse:			.....	..		
9° Per ecc. ecc.:						
	—	—	—	—	—	—

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
Riepilogo del 1930:						
1° Per reddito annuo beni chiesa:						
. . . . .	.....	..				
2° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
II. - FONDI URBANI.						
§ 1. Casa parrocchiale.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per manutenzione (ordinaria o straordinaria):			.....	..		
. . . . .						
2° Per assicurazione incendi: . .						
. . . . .			.....	..		
3° Per spese diverse:						
. . . . .			.....	..		
4° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—
Riepilogo del 1930:						
1° Per manutenzione (ordinaria o straordinaria):						
. . . . .			.....	..		
2° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
§ 2. Case urbane.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per annualità affitto:						
. . . . .	.....	..				
2° Per manutenzione (ordinaria o straordinaria):						
. . . . .			.....	..		
3° Per imposta fabbricati: . . .						
. . . . .			.....	..		
4° Per assicurazione incendi: . .						
. . . . .			.....	..		
5° Per spese diverse:						
. . . . .			.....	..		
6° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—
Riepilogo del 1930:						
1° Per annualità affitto:						
. . . . .	.....	..				
2° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
III. – Fondi rustici.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per reddito annuo:						
. . . . .	.....	..				
2° Per spese coltivazione: . . .						
. . . . .			.....	..		
3° Per migliorie o bonifiche: . .						
. . . . .			.....	..		
4° Per imposta terreni:						
. . . . .			.....	..		
5° Per spese diverse:						
. . . . .			.....	..		
6° Per ecc. ecc.:						
	—	—	—	—	—	—
Riepilogo del 1930:						
1° Per reddito annuo:						
. . . . .	.....	..				
2° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
IV. – CANONI.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per annualità canone:						
. . . . .	.....	..				
2° Per laudemio di passaggio o quindennio:	.....	..				
. . . . .						
3° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—
Riepilogo del 1930:						
1° Per annualità canone:						
. . . . .	.....	..				
2° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
BENI MOBILI.						
I. – CENSI.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per annualità censo:						
. . . . .	.....	..				
2° Per soddisfazione legati di culto e Messe:						
. . . . .			.....	..		
3° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—
Riepilogo del 1930:						
1° Per annualità censo:						
. . . . .	.....	..				
2° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
II. – TITOLI DI RENDITA NOMINATIVA.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per reddito annuo (3,50%-5%):	.....	..				
2° Per soddisfazione legati di culto e Messe:			.....	..		
3° Per ecc. ecc.:						
	—	—	—	—	—	—
Riepilogo del 1930:						
1° Per reddito annuo:						
. . . . .	.....	..				
2° Per ecc. ecc.:						
	—	—	—	—	—	—

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
III. – Pensioni.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per annualità pensione:						
. . . . .	.....	..				
2° Per spese diverse:						
. . . . .			.....	..		
3° Per ecc. ecc.:						
. . . . .	.					
	—	—	—		—	—
Riepilogo del 1930:						
1° Per annualità pensione:						
. . . . .	.....	..				
2° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
IV. – INCERTI DI STOLA.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per stola bianca:						
. . . . .	.....	..				
2° Per stola nera:						
. . . . .	.....	..				
3° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
Riepilogo del 1930:						
1° Per stola bianca:						
. . . . .	.....	..				
2° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						

	Entrata		Uscita		Rendita netta	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
V. – Legati di culto.						
Riepilogo del 1929:						
1° Per reddito annuo:						
. . . . .	.....	..				
2° Per soddisfazione legati:						
. . . . .			.....	..		
	—	—	—	—	—	—
Riepilogo del 1930:						
1° Per reddito annuo:						
. . . . .	.....					
2° Per ecc. ecc.:						
. . . . .						
	—	—	—	—	—	—

AVVERTENZE. – 1° Il *registro* sia in carta a mano, ed in formato circa il doppio del presente foglio.

2° La seconda parte dello *stato economico* può collocarsi dopo la prima parte dello *stato patrimoniale*, lasciando, tra l'una e l'altra, un sufficiente numero di pagine in bianco per l'aggiornamento della prima parte, cioè per le aggiunte delle variazioni che si verificassero negli anni successivi almeno per un decennio.

3° Anche per ogni singola partita si lasci un numero sufficiente di pagine in bianco per gli anni successivi almeno per un decennio.

4° Il presente *modulo dello stato patrimoniale ed economico* per parrocchia, può servire di guida per *lo stato patrimoniale ed economico* per canonicato od altro beneficio, per chiesa, santuario, confraternita ed altro ente ecclesiastico o di culto.

SACRA ROMANA ROTA

Citatio edictalis

KIELCEN.

NULLITATIS MATRIMONII (VON KUCHARSKI-URBANSKI)

Cum ignoretur locus actualis commorationis Iosephi Urbański in causa conventi, eundem citamus ad comparendum, sive per se, sive per Procuratorem legitime constitutum, in sede Tribunalis S. R. Rotae (Roma, via della Dataria, 94) die 13 Augusti 1929, hora 12, ad concordandum de dubio disputando, vel infrascripto subscribendum, et ad diem designandam qua habebitur Turnus Rotalis pro causae definitione:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

Ordinarii locorum, parochi, sacerdotes et fideles quicumque notitiam habentes de loco commorationis praedicti Iosephi Urbański curare debent, ut de hac edictali citatione ipse moneatur. *

L. ✠ S. H. Quattrocolo, *Ponens.*

Ex Cancellaria Tribunalis S. R. Rotae, die 11 Maii 1929.

Ioannes Ladelci, *Notarius.*

* Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. Ioseph Urbański, défendeur en cette cause, Nous le citons à comparaître, par propre personne ou par un procureur légitimement constitué, au siège du Tribunal de la S. Rote Romaine (Roma, Via della Dataria, n. 94), 13 Août 1929, à 12 heures, pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté, et fixer le jour de la cause devant la Rote.

Conste-t-il de la nullité du mariage dans ce cas?

Les Ordinaires des lieux, les curés, les prêtres, les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence du dit M. Ioseph Urbański, devront, dans la mesure du possible, l'avertir de la présente citation.

DIARIUM ROMANAE CURIAE

Martedì, 11 Giugno, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor Generale Nicanore Obarrio, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Panama, per la presentazione delle Lettere credenziali.

Martedì, 25 Giugno, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ambasciatore e Ministro Plenipotenziario d'Italia, per la presentazione delle Lettere credenziali.

Giovedì, 27 Giugno, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor Carlo Bewley, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Irlanda, per la presentazione delle Lettere credenziali.

Lunedì, 1° Luglio, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor Dottor Emilio Ochoa, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Venezuela, per la presentazione delle Lettere credenziali.

Sabato, 6 Luglio, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor Dottor Caio Brediceanu, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Romania, per la presentazione delle Lettere credenziali.

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Martedì, 11 Giugno 1929, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto dei Revmi Prelati e dei Consultori Teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio su due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Beata Caterina Thomas, Canonichessa Regolare dell'Ordine di S. Agostino, i quali miracoli vengono proposti per la sua canonizzazione.

Martedì, 2 Luglio 1929, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto del Revmi Prelati e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio se consti del martirio e dei segni o prodigi del Ven. Servo di Dio Giovanni Ogilvie, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù, ucciso in Scozia, come si asserisce, in odio alla Fede.

NECROLOGIO

10 Giugno 1929. Monsig. Maurizio Ducœur, Vescovo tit. di Barbalisso.
21 » » Monsig. Antonio Barbosa Leão, Vescovo di Oporto.
28 » » Monsig. Riccardo Ysása, Arcivescovo tit. di Stauropoli.

	Roma L.	Italia L.	Estero L.

MISSALE ROMANUM ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum; S. Pii V Pontificis Maximi iussu editum, aliorumque Pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum. – *Tertia editio iuxta typicam.* – Romae 1928. – Volumen paginis constans LXXXVIII-634-[302], charta subtili non translucida, nigro tantum crassoque charactere impressum, cum rubricis cursivis, quas vocant, litterarum formis (cm. 17×26)

Missis vero *Sanctorum pro aliquibus locis* alius datus est ordo quo facilius inveniantur; idque Sacrae Rituum Congregationis concessu, a qua denuo Missale ex integro recognitum est.

— Solutum	30 —	33 —	40 —
— (A) Volumen partim corio, partim linteo anglico contectum, sectione foliorum rubra, cruce aurea aliisque ornamentis signatum	45 —	48 —	55 —
— (B) Volumen partim corio, partim linteo anglico contectum, sectione foliorum aurea, cruce aurea, aliisque ornamentis signatum	50 —	53 —	60 —
— (C) Volumen corio totum contectum, sectione foliorum aurea aliisque ornamentis aureis et cruce aurea perbelle signatum	85 —	90 —	97 —

BREVIARIUM ROMANUM (totum) ex Decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi iussu editum, aliorumque Pontificum cura recognitum, *Pii Papae X auctoritate reformatum.* - Quarta editio post typicam (1928). Editum charta indica; altum mm. 176, latum 111, crassum 33, gramm. 750 pondo. – Paginae, qua typis impressae sunt, patent mm. 160 × 100.

Propria aliarum Dioecesium si quidem eadem forma foliorum ac Breviarium nostrum edita fuerint, ad petitionem mittentium simul cum Breviario nostris curis et absque pretii augmento consuentur.

— In *brochure*	75 —	77 —	82 —
— (A) *Volumen corio nigro contectum, nervis consutum, sectione foliorum rubra, cum signis, titulo, stigmate ac theca*	95 —	97 —	102 —
— (B) *Idem. cum sectione foliorum aurea*	98 —	100 —	105 —
— (C) *Idem. corio caprino primae selectionis*	115 —	117 —	122 —

NB. – Seminariis et Religiosis Communitatibus, pro certo numero exemplarium, imminutio pretii conceditur.

Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum, ex Actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata. Voll. 7, in-8° mai., charta manufacta. – Ab anno 1588 num. 1 usque ad annum 1926, num. 4404: pp. XXIV-486; XI-484; VIII-533; 441; 523; XI-177; VIII-56; peso complessivo, gr. 6100 . . . . . 137 — 147 — 185 —.

Dictionnaire Persan-Français par le Baron Jean Jacques Desmaisons, publié par ses neveux. - Quattro volumi in-4° . . . . . 600 — 610 — 670 —

Thesaurus resolutionum S. Congregationis Concilii, quae consentanee ad Tridentinorum Patrum decreta aliasque Iuris Canonici sanctiones prodierunt in causis annis 1909-1908, Tomi XL (collectionis CXXVII-CLXVII). - In-4°, charta manufacta. - Ciascun volume . . . . . 40 — 45 — 65 —

Veneunt Romae apud Administrationem Commentarii Officialis "Acta Apostolicae Sedis„ (*Libreria Vaticana - Vaticana - Roma*).

	Roma Lr.	Italia Lr.	Estero Lr.

RITUALE ROMANUM Pauli V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque auctoritate Sami D. N. Pii Papae XI ad normam Codicis Iuris Canonici accommodatum. – Editio typica. Edizione su carta indiana: altezza della pagina, compreso il margine, mm. 145, larghezza mm. 90, spessore del libro mm. 20. Luce esatta della stampa mm. 125×76. Peso gr. 240. Un volume in-18° di pp. VIII-948, adorno di varie artistiche incisioni. Stampa accurata, caratteri neri e nitidissimi, impressi in rosso-nero, con riquadratura rossa alle pagine. Carta sottile ed opaca. – Sciolto . . . . . 17 — 19 — 20 —

— (A) Legato in tela nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, *taglio rosso* e busta . . . . . 23 — 25 — 26 —

— (B) Legato in tela nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, *taglio dorato* e busta . . . . . 24 — 26 — 27 —

— (C) Legato in pelle zigrino nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, *taglio rosso* e busta . . . . . 29 — 31 — 32 —

— (D) Legato in pelle zigrino nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, *taglio dorato* e busta . . . . . 32 — 34 — 35 —

RITUALE ROMANUM Pauli V Pontificis Maximi iussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque auctoritate Sami D. N. Pii Pp. XI ad normam Codicis Iuris Canonici accommodatum cui accedit Benedictionum et Instructionum Appendix. – Editio prima post typicam. MDCCCCXXVII. Luce esatta della stampa mm. 156×98. Peso gr. 290. Un volume in-12° di pp. XII-674, adorno di artistiche incisioni. Stampa in rosso-nero con riquadratura rossa alle pagine. Carta sottile ed opaca. – Sciolto . . . . . 25 — 26 — 28,75

— (A) Legato in tela nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, *taglio rosso* e busta . . . . . 30 — 31 — 34 —

— (B) Legato in tela nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, *taglio dorato* e busta . . . . . 32 — 33 — 36 —

— (C) Legato in pelle zigrino nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, *taglio rosso* e busta . . . . . 38 — 39 — 42 —

— (D) Legato in pelle zigrino nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, *taglio dorato* e busta . . . . . 40 — 41 — 44 —

RITUALE PARVUM cum variis benedictionum formulis. – Luce della stampa mm. 120×71. Stampa in nero con rubriche in corsivo, riquadratura alle pagine; pp. 230. – Sciolto . . . . . 3,50 4,50 5 —

— (A) Legato in tela, *taglio rosso* 5,80 6,50 7,60

— (B) Legato in pelle, *taglio oro* e busta . . . . . 13 — 14 — 15 —

MISSAE DEFUNCTORUM ex Missali Romano desumptae. Accedit Ritus absolutionis pro Defunctis. Editio typica Vaticana in charta manufacta impressa, typis lectu facillimis, rubro-nigris characteribus, figuris, etc. ornata. Impressum patet 27×18; pagina 31×23½ (gr. 905 pondo) . . . . . 7,50 9 — 10,50

— Linteo nigro religata, cum Cruce impressa signaculis, etc. . . . . 17 — 19,50 22 —

— Id. Cum Cruce argentea impressa . . . . . 18 — 20,50 23 —

FERRINI C. † MERCATI I., M. ἐρριγου του Πατζη Τυπογραφος, sive librorum LX Basilicorum summarium graece et latine. Lib. I-XII. 1914 (*Studi e Testi N° 25*), pp. XLVIII-204, con una tavola in fototipia . . . (A) 40 — 42,50 47 —

Veneunt Romae apud Administrationem Commentarii Officialis "Acta Apostolicae Sedis" (*Libreria Vaticana - Vaticano - Roma*).